



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 gennaio 2009 (21.01)
(OR. en)**

17143/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0016 (COD)**

**CODEC 1804
ENER 465
ENV 992
TRANS 472
AGRI 453**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 15-18 dicembre 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Claude TURMES (Verts/ALE - LU) ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 208 emendamenti (emendamenti 1-208).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto, i gruppi politici PPE-DE, PSE, ALDE/ADLE, Verts/ALE, GUE-NGL e UEN hanno presentato un altro emendamento di compromesso (emendamento 210; l'emendamento 209 era stato ritirato). Detto emendamento di compromesso corrisponde di per sé a quanto concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. DISCUSSIONE

Il relatore:

- ha espresso compiacimento per la sicurezza che il pacchetto di compromesso apporterebbe agli investimenti;
- ha descritto come molto blanda la clausola di revisione del 2014, che non mette in questione né gli obiettivi né i meccanismi di cooperazione;
- ha ricordato che il Parlamento europeo auspica che nel mercato delle energie rinnovabili regni la cooperazione e non la speculazione e che si era pertanto opposto alla proposta di introdurre garanzie di origine per il commercio;
- ha sottolineato di essere personalmente meno soddisfatto del risultato raggiunto sull'uso delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti. Nel settore agricolo i terreni e le risorse sono limitati. Ecco perché il Parlamento europeo ha posto un freno al mito delle grandi vetture di lusso alimentate con carburanti pseudoecologici; e
- ha invitato a prestare attenzione alla sostenibilità delle varie opzioni basate sulla biomassa. Non si devono immettere sul mercato biocarburanti privi di senso.

Jean-Louis BORLOO, intervenendo a nome del Consiglio, si è rallegrato per l'accordo di compromesso. La soluzione dei punti su cui inizialmente vi era disaccordo è un buon esempio di solidarietà europea.

Il commissario PIEBALGS:

- si è rallegrato del fatto che, data la natura vincolante degli obiettivi, le misure ed i regimi di sostegno per gli Stati membri che fanno uso di energie rinnovabili saranno prevedibili e a lungo termine. Le nuove tecnologie si diffonderanno sul mercato e non resteranno marginali;
- ha esortato ad effettuare cospicui investimenti nell'efficienza energetica per poter realizzare gli obiettivi in materia di energie rinnovabili, ma ha sottolineato che nessun settore va dimenticato ed ha citato a tale proposito i settori del riscaldamento, del raffreddamento e dei trasporti;
- ha ammesso che i meccanismi di flessibilità proposti forse non sono ideali, ma ha convenuto con il Parlamento europeo ed il Consiglio che in questa fase occorre investire in varie tecnologie. È importante non ostacolare lo sviluppo di determinate tecnologie, quali quelle relative all'energia solare, che sono attualmente più dispendiose della tecnologia eolica. Un'impostazione corretta è quella che garantisce dei regimi di sostegno, permettendo al tempo stesso agli Stati membri di cooperare; e
- ha detto che, per quanto riguarda i trasporti, il suo giudizio è più positivo di quello del relatore, perché è essenziale tener conto dei criteri di sostenibilità. Alcuni ritengono che i criteri di sostenibilità relativi ai gas ad effetto serra debbano essere più rigorosi, ma lo sono già a sufficienza. Sono state inoltre definite delle aree proibite. Infine sono allo studio le questioni concernenti i cambiamenti diretti e indiretti della destinazione dei suoli. Forse le prove scientifiche non sono ancora sufficienti a consentire di prendere decisioni chiare al riguardo, ma indicano chiaramente come procedere per raggiungere anche in questi settori intese vincolanti. Anche questa parte della direttiva è stata un successo, perché per la prima volta vengono definiti dei criteri di sostenibilità, e in una forma che verrà messa in atto.

Béla GLATTFELDER (PPE-DE - HU), parlando a nome della commissione per il commercio internazionale, ha detto che le importazioni di biocarburanti dai paesi terzi non dovrebbero nuocere all'ambiente e/o accrescere la fame nel terzo mondo. I biocarburanti d'importazione che contribuiscono alla deforestazione non dovrebbero essere computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.

Intervenendo a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, Anders WIJKMAN (PPE-DE - SE):

- ha accolto con favore il miglioramento dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti;
- si è rammaricato per altri elementi del pacchetto sull'energia e sul clima, quali il rinvio al 2027 dell'asta integrale ed il fatto che oltre il 60% delle riduzioni delle emissioni possa essere realizzato in paesi terzi; e
- ha messo in guardia contro il rischio che la recessione e requisiti di livello non elevato per l'azione sul piano nazionale compromettano il sistema di scambio di quote di emissione.

Csaba Sándor TABAJDI (PSE -HU), a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha accolto con soddisfazione l'inclusione della biomassa nel pacchetto finale, pur riconoscendo l'importanza di non abbattere foreste e sottrarre terreni alla produzione alimentare.

Werner LANGEN (PPE/DE - DE), intervenendo a nome del gruppo politico PPE/DE:

- ha espresso il suo sostegno all'accordo globale di compromesso relativo alla proposta in oggetto; ma
- ha formulato delle riserve sui meccanismi flessibili.

Parlando a nome del gruppo politico PSE Britta THOMSEN (PSE - DK) si è rallegrata alla prospettiva della creazione di due milioni di nuovi posti di lavoro nel settore energetico.

Fiona HALL (ALDE/ADLE - UK), intervenendo a nome del gruppo politico ALDE/ADLE:

- si è rammaricata del fatto che in una parte del pacchetto sul clima i requisiti relativi alla riduzione delle emissioni siano divenuti meno rigorosi. L'Unione europea potrebbe in futuro rimpiangere di aver perso l'opportunità di fare ordine in casa propria prima del resto del mondo;
- si è rallegrata perché la direttiva:
 - darà certezza giuridica al settore delle energie rinnovabili ed eliminerà gli ostacoli che si frappongono al progresso, ad esempio la connessione alla rete;
 - stabilirà criteri rigorosi sui biocarburanti destinati al settore dei trasporti; e
 - proteggerà le terre che presentano una notevole biodiversità e un elevato stock di carbonio;
- ha espresso compiacimento per il fatto che il requisito relativo alle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra per i nuovi impianti sia stato portato, rispetto alla proposta originaria della Commissione, dal 35% al 60% a partire dal 2017;
- ha constatato che nel computo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra si terrà ora conto degli effetti dei cambiamenti indiretti della destinazione dei suoli;
- si è rallegrata per il fatto che i biocarburanti che non presentano il rischio di effetti secondari beneficeranno di un bonus; e
- ha preso atto del fatto che le ripercussioni sul prezzo dei prodotti alimentari saranno monitorate ed affrontate mediante relazioni periodiche ed il bilancio previsto per il 2014.

Jana BOBOŠÍKOVÁ (NI - CZ) si è detta contraria al pacchetto di compromesso giudicandolo dispendioso, burocratico e superfluo.

Roger HELMER (NI - UK) ha riconosciuto l'importanza della sicurezza energetica, pur sottolineando quella della sostenibilità economica. Nel Regno Unito l'energia eolica è molto costosa e presenta inconvenienti a livello ambientale e della salute umana.

INESE VAIDERE (UEN - LV) ha esortato ad aumentare i finanziamenti per gli Stati membri più poveri ed ha sottolineato l'importanza di ridurre il costo delle nuove tecnologie.

Secondo Gyula HEGYI (PSE - HU) la produzione europea di biocarburanti dovrebbe essere limitata ai terreni agricoli europei.

Il relatore ha nuovamente preso la parola ed ha esortato ad una maggiore cooperazione regionale (ad esempio nella regione baltica) e all'istituzione di un centro di eccellenza per la promozione dell'uso della biomassa nell'Europa orientale.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 17 dicembre 2008 la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 210) alla proposta di direttiva. Non sono stati adottati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo non riporta l'emendamento adottato nella forma in cui è stato presentato alla plenaria e da essa adottato, bensì presenta il testo della proposta della Commissione come modificato dall'emendamento. Il testo della risoluzione legislativa è allegato alla presente nota.

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 23 gennaio 2009, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Energia prodotta a partire da fonti rinnovabili *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 dicembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0019),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 175, paragrafo 1 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0046/2008),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per lo sviluppo regionale e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0369/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 dicembre 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, e l'articolo 95 *per quanto riguarda gli articoli 15, 16 e 17 della presente direttiva*,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:

- (1) Il **controllo del consumo energetico europeo e il** maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, **congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti** del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello europeo e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Esso ha un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e nel creare opportunità di lavoro e di sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali.
- (2) In particolare, i maggiori **progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e l'utilizzo nei trasporti di energia proveniente da fonti rinnovabili sono tra gli** strumenti più efficaci con il quale la Comunità può ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di petrolio **nel settore dei trasporti**, settore in cui il problema della sicurezza degli approvvigionamenti è più acuto, e influenzare il mercato dei carburanti per autotrazione.
- (3) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità⁴ e la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti⁵ hanno definito vari tipi di energie rinnovabili. La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme

¹ GUC ¹
² GUC ¹

³ *Posizione del Parlamento del 17 dicembre 2008.*

⁴ GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33 ¹.

⁵ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42.

comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE¹ ha fissato definizioni per il settore elettrico in generale. Per motivi di stabilità e di chiarezza è opportuno utilizzare le stesse definizioni nella presente direttiva.

- (4) *L'utilizzo di materiale agricolo come concimi, deiezioni liquide nonché altri rifiuti animali o organici per la produzione di biogas offre, grazie all'elevato potenziale di risparmio nelle emissioni di gas a effetto serra, notevoli vantaggi ambientali sia nella produzione di calore e di elettricità sia nell'utilizzo come biocarburanti. A motivo del carattere decentralizzato e della struttura d'investimento regionale, gli impianti di biogas possono contribuire in misura notevole allo sviluppo sostenibile delle zone rurali, offrendo agli agricoltori nuove possibilità di reddito.*
- (5) La tabella di marcia per le energie rinnovabili² ha dimostrato che un obiettivo del 20% per la quota generale di energia da fonti rinnovabili ed un obiettivo del 10% per le energie rinnovabili nei trasporti sarebbero obiettivi appropriati e raggiungibili, e che un quadro che preveda obiettivi obbligatori consentirebbe di creare la stabilità a lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per *effettuare investimenti durevoli* nel settore delle energie rinnovabili *che sono in grado di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili di importazione e di incrementare l'utilizzo delle nuove tecnologie energetiche. Detti obiettivi esistono già nel quadro del miglioramento del 20% dell'efficienza energetica entro il 2020, oggetto della Comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2006 dal titolo "Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità" avallata dal Consiglio europeo nel marzo 2007 e dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su un Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità*³.
- (6) *Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione riconducibili agli investimenti nelle energie rinnovabili a livello regionale e locale negli Stati membri e nelle loro regioni. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energie rinnovabili e promuovere il ricorso ai Fondi strutturali nel settore in oggetto.*
- (7) Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2007 ha riaffermato l'impegno della Comunità a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili in tutta la Comunità oltre il 2010. Esso ha approvato un obiettivo obbligatorio del 20% di energie rinnovabili sul consumo energetico totale della Comunità entro il 2020 e un obiettivo minimo obbligatorio del 10% che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere per quanto riguarda la quota di biocarburanti sul consumo di benzine e diesel per autotrazione entro il 2020, da introdurre in maniera efficiente sotto il profilo dei costi. Esso ha affermato che il carattere obbligatorio dell'obiettivo per i biocarburanti è opportuno, a condizione che la produzione sia sostenibile, che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato e che la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva

¹ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

² COM(2006)0848.

³ *Testi adottati, P6_TA(2008)0033.*

93/12/CEE del Consiglio¹ venga modificata per consentire miscele in percentuali adeguate. *Il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2008 ha ribadito che è essenziale elaborare e rispettare criteri di sostenibilità efficaci per i biocarburanti e assicurare la reperibilità sul mercato dei biocarburanti di seconda generazione. Il Consiglio europeo di Bruxelles del giugno 2008 ha nuovamente fatto riferimento ai criteri di sostenibilità e allo sviluppo di biocarburanti di seconda generazione, sottolineando la necessità di valutare l'eventuale impatto della produzione di biocarburanti sui prodotti agricoli destinati alla produzione alimentare e intervenire, se necessario, per ovviare alle carenze; ha inoltre dichiarato che sarebbe opportuna un'ulteriore valutazione delle conseguenze ambientali e sociali della produzione e del consumo di biocarburanti.*

- (8) *Per ottenere un modello energetico incentrato sulle energie rinnovabili è necessario promuovere una cooperazione strategica tra Stati membri cui partecipino le regioni e gli enti locali.*
- (9) La principale finalità di obiettivi obbligatori è creare certezza per gli investitori *nonché stimolare lo sviluppo costante di tecnologie capaci di generare energia a partire da ogni tipo di fonte rinnovabile.* Non è pertanto opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri. ■
- (10) *Il miglioramento dell'efficienza energetica è un obiettivo chiave dell'Unione europea, che mira a raggiungere un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% entro il 2020. Tale obiettivo, unitamente alla normativa in vigore e futura, che comprende [la direttiva sull'efficienza energetica, la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia e la progettazione ecocompatibile, svolgerà un ruolo fondamentale nel garantire che gli obiettivi in materia di clima ed energia siano raggiunti al minor costo possibile e possano altresì offrire nuove opportunità all'economia dell'UE. Le politiche in materia di efficienza energetica e di risparmio energetico saranno per ogni Stato membro tra i metodi più efficaci per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e, di conseguenza, per raggiungere più facilmente gli obiettivi in materia di fonti energetiche rinnovabili fissati dalla presente direttiva, sia l'obiettivo vincolante complessivo a livello nazionale sia l'obiettivo per il settore dei trasporti. Ciascuno Stato membro dovrebbe valutare, nel calcolare il proprio consumo finale di energia previsto nel piano di azione per le energie rinnovabili, il contributo che le misure di risparmio energetico e di efficienza energetica possono apportare al conseguimento degli obiettivi nazionali stabiliti nelle parti A e B dell'allegato I.*
- (11) *Spetterà agli Stati membri migliorare in modo significativo l'efficienza energetica in tutti i settori al fine di realizzare più facilmente i loro obiettivi in materia di energia rinnovabile, espressi in percentuale del consumo finale di energia. La necessità di efficienza energetica nel settore dei trasporti è imperativa poiché probabilmente sarà sempre più difficile raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo vincolante di una percentuale di energia rinnovabile se la domanda globale di energia per i trasporti continuerà a crescere. L'obiettivo minimo obbligatorio del 10% che tutti gli Stati membri dovranno raggiungere dovrebbe pertanto essere definito come la quota di energia finale consumata nei trasporti da conseguire a partire da fonti rinnovabili e non soltanto da biocarburanti.*
- (12) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulla tabella di marcia per le energie rinnovabili in Europa, ha invitato la Commissione a presentare entro la fine del 2007 una proposta per un quadro legislativo in materia di energie rinnovabili, facendo riferimento all'importanza di

¹ GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58. ||

fissare obiettivi per le quote dell'energia da fonti rinnovabili a livello della Comunità e degli Stati membri.

- (13) Tenuto conto delle posizioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, è opportuno fissare obiettivi obbligatori per una quota complessiva pari al 20% per l'energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale e per una quota del 10% di energie rinnovabili nei trasporti nell'Unione europea nel 2020.
- (14) Le situazioni di partenza, le possibilità di sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e il mix energetico variano da uno Stato membro all'altro. Occorre pertanto tradurre l'obiettivo generale del 20% in obiettivi individuali per ogni Stato membro, procedendo ad un'allocazione giusta e adeguata che tenga conto della diversa situazione di partenza e delle possibilità di ogni Stato membro, ivi compreso il livello attuale delle energie rinnovabili e del mix energetico. A questo scopo, occorre ripartire l'aumento complessivo richiesto dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri sulla base di un aumento uguale della quota di ogni Stato membro ponderato in funzione del rispettivo prodotto interno lordo e modulato in modo da tenere conto della situazione di partenza, ed effettuando i calcoli in termini di consumo energetico finale. ***Non va altresì trascurato l'impegno finora profuso dagli Stati membri in merito all'uso dell'energia da fonti rinnovabili.***
- (15) Per contro, è opportuno fissare per tutti gli Stati membri un obiettivo del 10% per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, per assicurare l'uniformità delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità. Data la facilità degli scambi dei carburanti per autotrazione, gli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti potranno facilmente ottenere carburanti rinnovabili per autotrazione altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo che si è fissata per ***l'impiego di energie rinnovabili nei trasporti*** unicamente con la produzione interna, tuttavia è possibile e auspicabile che l'obiettivo venga di fatto raggiunto tramite una combinazione di produzione interna e di importazioni. A questo scopo, la Commissione deve controllare l'approvvigionamento di biocarburanti del mercato comunitario e proporre, se necessario, misure idonee per conseguire un approccio equilibrato basato su produzione interna e importazioni, tenendo conto dell'andamento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché delle questioni ambientali, di costo, di sicurezza energetica e di altre considerazioni.
- (16) ***In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del loro consumo finale lordo di energia. Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l'uso commerciale dei biocarburanti nel settore del trasporto aereo, occorre prevedere una deroga parziale per tali Stati membri, escludendo dal calcolo del loro consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale l'importo per il quale superano una volta e mezzo la media a livello dell'UE per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 6,18%. Alcuni Stati membri a carattere insulare o periferico, come, ad esempio, Cipro e Malta, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i cittadini e per l'economia e, di conseguenza, hanno un consumo finale lordo di energia per quanto concerne il trasporto aereo nazionale che è condizionata in maniera sproporzionata dagli attuali limiti tecnologici e normativi; per tali Stati membri è opportuno disporre che tale esenzione copra l'importo per il quale superano la media a livello dell'UE per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12%.***

- (17) *Gli Stati membri devono puntare a diversificare il loro mix di energie rinnovabili in ogni comparto del trasporto. Entro il 1° giugno del 2015 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione che illustri le possibilità di incremento dell'uso dell'energia rinnovabile in ogni comparto del trasporto.*
- (18) Per assicurare che gli obiettivi generali **obbligatori** vengano raggiunti, gli Stati membri devono cercare di seguire una traiettoria indicativa che permetta loro di avanzare verso il conseguimento dei loro obiettivi **obbligatori finali**. Essi devono adottare un piano di azione nazionale **per le energie rinnovabili** che **comprenda l'informazione sugli** obiettivi settoriali, tenendo conto del fatto che esistono diversi usi della biomassa e che è pertanto essenziale sfruttare nuove risorse della biomassa. **Inoltre, essi dovrebbero indicare le loro misure volte a conseguire tali obiettivi. Gli Stati membri devono tener conto della combinazione ottimale di tecnologie per l'efficienza energetica e di fonti rinnovabili.**
- (19) Per beneficiare dai progressi tecnologici e dalle economie di scala, la traiettoria indicativa deve tenere conto della possibilità di un aumento più rapido dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nei prossimi anni. In tal modo, un'attenzione particolare potrà essere prestata ai settori che risentono in misura sproporzionata della mancanza di progressi tecnologici e di economie di scala e che restano pertanto al di sotto delle loro possibilità di sviluppo, ma che in futuro potrebbero contribuire in misura significativa al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020.
- (20) Il punto di partenza della traiettoria deve essere il 2005, trattandosi dell'anno più recente per il quale si dispone di dati affidabili sulle quote di energia da fonti rinnovabili.
- (21) *Nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a proseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in relazione agli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multilateralmente; e può, a parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi e sul loro rispetto e che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva quali trasferimenti statistici tra Stati membri, progetti comuni sulle energie rinnovabili e regimi comuni di sostegno, anche assumere la forma di, ad esempio, scambio di informazioni e migliori prassi, come previsto in particolare nella piattaforma per la trasparenza, nonché coordinamento volontario tra tutti i tipi di schemi di sostegno.*
- (22) *È auspicabile che i prezzi dell'energia riflettano i costi esterni della produzione e del consumo di energia, compresi, se del caso, i costi sociali, ambientali e sanitari.*
- (23) *La realizzazione degli obiettivi della presente direttiva esige che la Comunità e gli Stati membri debbano destinare consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie nel settore delle energie rinnovabili. L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrà dare elevata priorità alla ricerca e sviluppo di tecnologie in tale settore.*
- (24) *Occorrerebbe accelerare lo sviluppo di progetti sulle energie rinnovabili, compresi i "progetti di interesse europeo nel settore delle energie rinnovabili" nel quadro del programma per la rete transeuropea dell'energia (RTE-E). A tal fine, la Commissione dovrebbe anche analizzare come migliorare il finanziamento di tali progetti. Occorrerebbe dedicare particolare attenzione ai progetti sulle energie rinnovabili che contribuiranno a migliorare in modo significativo la sicurezza energetica nella Comunità e nei paesi vicini.*
- (25) *Tale supporto del pubblico è necessario per conseguire gli obiettivi comunitari relativi alla diffusione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, in particolare fintantoché le tariffe*

elettriche nel mercato interno non rifletteranno pienamente i costi sociali ed ambientali e i vantaggi delle fonti energetiche utilizzate.

- (26) *Nel favorire lo sviluppo di un mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è opportuno tener conto dell'impatto positivo sulle opportunità di sviluppo a livello regionale e locale, sulle potenzialità di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di elettricità.*
- (27) *Gli Stati membri potranno incoraggiare le autorità locali e regionali a fissare obiettivi superiori a quelli nazionali e coinvolgerle nell'elaborazione di piani d'azione nazionali e nel varo di iniziative di sensibilizzazione del pubblico sui vantaggi dell'energia rinnovabile.*
- (28) *È necessario definire norme **trasparenti e** chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le stesse fonti. In questo contesto dovrebbe essere inclusa l'energia presente negli oceani e in altri corpi idrici in forma di onde, correnti marine, maree, gradienti di energia termica oceanica o gradienti di salinità.*
- (29) *Al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra all'interno dell'Unione europea e la dipendenza di quest'ultima dalle importazioni di energia, è opportuno stabilire uno stretto collegamento tra il potenziamento delle energie rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica.*
- (30) *Una formula di normalizzazione deve essere applicata per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche sul calcolo del contributo dell'energia idraulica ed eolica. L'energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.*
- (31) *Le pompe di calore che **permettono l'utilizzo del** calore ambiente ■ ad un livello di temperatura utile hanno bisogno di elettricità o di altra energia ausiliare per funzionare. Pertanto, l'energia utilizzata per far funzionare le pompe di calore dovrebbe essere dedotta dal calore utilizzabile totale. Solo le pompe di calore il cui rendimento in termini di calore eccede l'energia primaria di cui necessitano per funzionare saranno prese in considerazione.*
- (32) *I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato energia risparmiata. Tuttavia, per evitare il doppio computo, l'energia generata in tal modo non deve essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.*
- (33) *E' opportuno sostenere la fase di dimostrazione e commercializzazione delle tecnologie rinnovabili decentrate. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, quali l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti, minori distanze di trasporto e conseguente ridotta dispersione energetica. Viene favorito inoltre lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.*
- (34) *Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa, la Comunità e gli Stati membri devono promuovere un maggior ricorso alle riserve di legno esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura.*

- (35) L'elettricità importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori della Comunità, può essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri. Tuttavia, per evitare un aumento netto delle emissioni di gas a effetto serra dovuto alla diversione delle fonti energetiche rinnovabili esistenti e alla loro sostituzione totale o parziale con fonti energetiche convenzionali, potrà essere computata solo l'elettricità prodotta da impianti a energia rinnovabile che saranno messi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. ***Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nella Comunità e nei paesi terzi possa aver un effetto adeguato***, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo sicuro **■**. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di questi scambi di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili. ***Se in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva saranno ad esse applicabili.***
- (36) ***Quando gli Stati membri intraprendono progetti comuni con un paese terzo per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili, è opportuno che tali progetti comuni riguardino unicamente impianti di nuova costruzione o impianti che sono stati oggetto recentemente di un aumento di capacità. Ciò contribuirà a garantire che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo totale di energia del paese terzo non sia ridotta a causa dell'importazione di energia da fonti rinnovabili nella Comunità. Inoltre gli Stati membri interessati dovrebbero facilitare l'uso a livello nazionale di parte della produzione degli impianti oggetto del progetto comune da parte del paese o dei paesi in questione. I paesi terzi che partecipano a progetti comuni dovrebbero altresì essere incoraggiati dalla Commissione e dagli Stati membri a sviluppare una politica ambiziosa in materia di energie rinnovabili.***
- (37) ***Considerando che i progetti che presentano un notevole interesse europeo nei paesi terzi, come il piano solare mediterraneo, possono aver bisogno di un lungo periodo di tempo prima di essere pienamente interconnessi con il territorio della Comunità, è opportuno facilitarne lo sviluppo consentendo agli Stati membri di tenere conto, nei loro obiettivi nazionali, di una quantità di elettricità limitata prodotta da tali progetti durante la costruzione dell'interconnessione.***
- (38) Per creare le possibilità di ridurre il costo del conseguimento degli obiettivi fissati nella presente direttiva, occorre sia favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri sia permettere agli Stati membri di computare l'energia consumata in altri Stati membri per elettricità, riscaldamento e raffreddamento ai fini del conseguimento dei propri obiettivi nazionali. Per questo motivo, ***sono necessarie misure di flessibilità che rimangono, tuttavia, sotto il controllo degli Stati membri al fine di non pregiudicare la loro capacità di raggiungere i propri obiettivi nazionali. Tali misure di flessibilità assumono la forma di trasferimenti di dati statistici, progetti comuni tra Stati membri e/o regimi di sostegno comuni.***
-
- (39) ***Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di provare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili***

possa essere indicata una volta sola a un cliente, occorre evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine: l'energia rinnovabile la cui garanzia di origine che l'accompagna sia stata venduta separatamente dal produttore non può essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili. È importante operare una distinzione tra i certificati verdi utilizzati per i regimi di sostegno e le garanzie di origine.

- (40) *È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia che beneficia di un sostegno ai clienti finali di energia ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/EC. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, in particolare per quanto riguarda la quantità di energia da fonti rinnovabili prodotta dai nuovi impianti, la Commissione dovrebbe valutare l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri.*
- (41) *È opportuno consentire al mercato emergente dei consumatori di elettricità verde di contribuire alla costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Pertanto, gli Stati membri possono imporre ai produttori di energia di fornire ai clienti finali informazioni circa il loro mix energetico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE, prevedendo una percentuale minima di garanzie d'origine rilasciate da impianti di recente costruzione che producono energie rinnovabili, a condizione di rispettare il diritto comunitario.*
- (42) *La direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE¹, crea garanzie di origine per dimostrare l'alto rendimento degli impianti di cogenerazione; tali garanzie di origine non possono essere impiegate per dare comunicazione dell'uso di energie rinnovabili conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE in quanto ciò non escluderebbe il rischio di doppio computo e doppia comunicazione.*
- (43) *Le garanzie di origine non conferiscono di per se stesse il diritto di beneficiare di regimi di sostegno nazionali.*
- (44) *È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. Di conseguenza, le autorità nazionali, regionali o locali devono tenere conto della struttura specifica del settore dell'energia da fonti rinnovabili quando modificano le loro procedure amministrative di rilascio dei permessi per la costruzione e la gestione di impianti per la produzione di elettricità, riscaldamento o raffreddamento, o di carburanti per autotrazione da fonti energetiche rinnovabili. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili devono essere semplificate e occorre fissare termini precisi. Occorre adeguare le norme e gli orientamenti in materia urbanistica affinché si tenga conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di elettricità a partire da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente.*
- (45) *Per consentire il rapido sviluppo delle energie rinnovabili e alla luce della grande utilità di queste ultime sul piano generale in materia di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative, delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della*

¹ *GU L 52 del 21.2.2004, pag. 50.*

riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico e per la prevenzione e la riduzione al minimo dello smaltimento di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

- (46) *Per stimolare il contributo dei singoli cittadini agli obiettivi previsti dalla presente direttiva, le autorità competenti dovrebbero valutare la possibilità di sostituire le autorizzazioni con una semplice notifica all'organismo competente in caso d'installazione di piccoli impianti decentrati per le energie rinnovabili.*
- (47) *È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale dell'UE. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione e concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutta la normativa ambientale dell'UE e del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.*
- (48) Le specifiche tecniche e gli altri requisiti fissati a livello nazionale che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche¹, relative ad esempio ai livelli di qualità, ai metodi di prova o alle condizioni di uso, non devono ostacolare gli scambi di apparecchiature e di sistemi per le energie rinnovabili. Pertanto, i regimi di sostegno per le energie rinnovabili non devono prevedere specifiche tecniche nazionali che differiscano dalle norme europee esistenti, né esigere che le apparecchiature o i sistemi che beneficiano del sostegno debbano essere certificati o testati in una determinata località o da un soggetto specifico.
- (49) A livello nazionale e regionale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi di utilizzo delle energie rinnovabile negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Queste misure devono essere incoraggiate su scala europea, promuovendo allo stesso tempo l'inserimento di applicazioni delle energie rinnovabili più efficienti sotto il profilo dei costi nei codici e nelle regolamentazioni in materia urbanistica.
- (50) *È opportuno che gli Stati membri, al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici, prevedano che il conseguimento di tali livelli sia correlato all'inserimento di un fattore per stabilire che le energie rinnovabili rispettino le prescrizioni minime di rendimento energetico previste dalla direttiva 2002/91/EC del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.², correlato a una riduzione ottimale in termini di costi delle emissioni di carbonio per edificio.*
- (51) *È opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione i meccanismi per la promozione di sistemi di riscaldamento e raffreddamento alimentati da energia rinnovabile.*

¹ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

² *GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.*

- (52) Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, per incoraggiare la diffusione delle energia da fonti rinnovabili.
- (53) ***Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.¹ Pertanto la presente direttiva si applica senza pregiudizio della direttiva 2005/36/CE.***
- (54) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli architetti e gli urbanisti prendano adeguatamente in considerazione ***una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti***. Gli Stati membri devono pertanto dettare orientamenti precisi. Sono fatte salve le disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in particolare gli articoli 46 e 49.
- (55) ***Occorre dare sostegno all'integrazione della rete di distribuzione dell'energia rinnovabile e all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione di energia rinnovabile intermedia integrata.***
- (56) I costi della connessione alla rete elettrica ***e alla rete del gas*** di nuovi produttori di elettricità ***e di gas*** da fonti energetiche rinnovabili devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori, e devono tenere in debito conto i benefici apportati ***alle suddette reti*** dalla connessione degli impianti di generazione ***di elettricità da fonti rinnovabili e dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili***.
- (57) ***I produttori di elettricità che intendono sfruttare le potenzialità delle energie rinnovabili nelle regioni periferiche della Comunità, segnatamente nelle regioni insulari e in quelle a bassa densità demografica, dovrebbero beneficiare, ove possibile, di costi ragionevoli di connessione onde evitare che siano indebitamente svantaggiati rispetto ai produttori ubicati in regioni più centrali, più industrializzate e più densamente popolate.***
- (58) ***La procedura utilizzata dall'amministrazione competente per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili deve essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nel disciplinare progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere dall'inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi sanitari.***
- (59) In determinate circostanze non è possibile assicurare integralmente la trasmissione e la distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza compromettere l'affidabilità e la sicurezza della rete. In tali circostanze può essere opportuno accordare compensazioni finanziarie ai predetti produttori. ***Gli obiettivi della presente direttiva richiedono tuttavia un aumento sostanziale della trasmissione e distribuzione di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili senza pregiudicare l'affidabilità e la sicurezza del sistema di rete. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero adottare misure appropriate tese a permettere una maggiore penetrazione di energia da fonti rinnovabili, anche tenendo conto delle specificità delle risorse variabili e di quelle che non sono ancora immagazzinabili. Ove richiesto dagli obiettivi previsti dalla presente direttiva, la***

¹ GU L 255 del 30.9.2005, pag.22.

connessione di nuovi impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili deve essere autorizzata quanto prima. A tal fine e onde snellire le procedure di connessione alla rete, gli Stati membri possono prevedere connessioni prioritarie o capacità per connessioni riservate per i nuovi impianti che producono elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

- (60) La direttiva 2001/77/CE definisce il quadro per l'integrazione nella rete dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, il grado effettivo di integrazione nella rete varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro. Per questo motivo, occorre rafforzare il quadro e verificarne periodicamente l'applicazione a livello nazionale.
- (61) *L'accesso prioritario e l'accesso garantito per l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sono importanti per integrare le fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, e sviluppare ulteriormente l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE. Gli obblighi afferenti al mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, nonché al dispacciamento, possono differire in funzione delle caratteristiche della rete nazionale e del suo funzionamento sicuro. L'accesso prioritario alla rete prevede una garanzia data ai generatori connessi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, in base alla quale potranno vendere e trasmettere l'elettricità da fonti energetiche rinnovabili in conformità delle norme sulla connessione in qualsiasi momento in cui sia disponibile la fonte. Qualora l'elettricità da fonti energetiche rinnovabili sia integrata nel mercato a pronti, l'accesso garantito fornisce la certezza che tutta l'elettricità venduta e incentivata ha accesso alla rete, consentendo l'uso di un massimo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili prodotte in impianti connessi alla rete. Tuttavia ciò non implica che gli Stati membri siano obbligati a sostenere o a introdurre obblighi di acquisto di energia rinnovabile. In altri sistemi è definito un prezzo fisso per l'elettricità da fonti energetiche rinnovabili, di consueto in combinazione con un obbligo di acquisto per il gestore del sistema. In questo caso l'accesso prioritario è già presente.*
- (62) L'interconnessione tra paesi facilita l'integrazione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Oltre ad attenuare la variabilità, l'interconnessione consente di ridurre i costi di bilanciamento e stimola una reale concorrenza che riduce i prezzi e sostiene lo sviluppo delle reti. Inoltre, la condivisione e l'uso ottimale delle capacità di trasmissione possono contribuire ad evitare l'eccesso di nuove costruzioni.
- (63) *La Comunità europea e gli Stati membri si adoperano per ridurre il consumo energetico totale nel settore dei trasporti, aumentandone l'efficienza energetica. Fra i principali mezzi per ridurre il consumo energetico nel settore dei trasporti figurano la pianificazione del settore, il sostegno ai trasporti pubblici, l'aumento della quota delle autovetture elettriche attualmente prodotte e la fabbricazione di autovetture più efficienti sotto il profilo energetico, di dimensioni minori e di minore potenza.*
- (64) La produzione di biocarburanti *dovrebbe essere sostenibile*. Pertanto occorre che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e i biocarburanti che beneficiano di regimi di sostegno nazionali soddisfino criteri di sostenibilità ■ .
- (65) *È opportuno che la Comunità europea adotti misure adeguate nel quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti e lo sviluppo di biocarburanti di seconda e terza generazione nella Comunità europea e nel mondo,*

nonché misure tese a rafforzare la ricerca agricola e la creazione di conoscenza in tali settori.

- (66) L'introduzione di criteri di sostenibilità ■ per i biocarburanti non raggiungerebbe i suoi obiettivi se portasse alla produzione di prodotti che non soddisfanno i criteri e che per finire vengono utilizzati come bioliquidi per la produzione di calore o di elettricità, anziché essere utilizzati come biocarburanti. Per questo motivo, i criteri di sostenibilità ■ devono applicarsi in generale a tutti i bioliquidi.
- (67) Il Consiglio europeo ■ del marzo 2007 ha invitato la Commissione a presentare proposte per una direttiva di vasta portata sull'uso di tutte le fonti energetiche rinnovabili, contenente criteri e disposizioni per assicurare l'approvvigionamento e l'uso sostenibile della bioenergia. Questi criteri *di sostenibilità* dovrebbero inquadrarsi in maniera coerente in un sistema più ampio che abbracci anche i bioliquidi e non soltanto i biocarburanti. Occorre pertanto che i criteri di sostenibilità vengano inclusi nella presente direttiva. ***Al fine di garantire un approccio coerente tra le politiche energetiche e le politiche ambientali e per evitare i costi aggiuntivi per le imprese e l'incoerenza sotto il profilo ambientale che risulterebbe da un approccio non uniforme, è essenziale prevedere gli stessi criteri di sostenibilità ■ per i biocarburanti utilizzati ai fini della presente direttiva e ai fini della direttiva 98/70/CE. Inoltre, la Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero coordinare le proprie attività nell'ambito di un Comitato responsabile in maniera specifica per tutti gli aspetti legati alla sostenibilità. Per le stesse ragioni, si dovrebbe evitare, in un simile contesto, la duplicazione di relazioni. Entro il 2009 la Commissione dovrebbe inoltre valutare se includere altre applicazioni della biomassa e le modalità di tale inclusione.***
- (68) Quando terreni che presentano elevati stock di carbonio nel suolo o nella vegetazione vengono destinati alla coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi, una parte del carbonio contenuto nel suolo viene di norma liberata nell'atmosfera formando biossido di carbonio. L'impatto negativo in termini di produzione di gas a effetto serra può ridurre, in alcuni casi in misura considerevole, gli effetti positivi dei biocarburanti o dei bioliquidi sulla riduzione dei gas a effetto serra. Pertanto nel calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute grazie a determinati biocarburanti e ad altri bioliquidi occorre tener conto di tutti gli effetti in termini di produzione di carbonio di una tale conversione. Ciò è necessario per assicurare che nel calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra si tenga conto di tutti gli effetti in termini di carbonio dell'uso dei biocarburanti e di altri bioliquidi.
- (69) ***Per calcolare l'impatto della conversione dei terreni in termini di emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare valori effettivi per gli stock di carbonio connessi con la destinazione di riferimento dei terreni e la destinazione degli stessi dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. Il lavoro del Gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici costituisce il giusto fondamento in proposito, un lavoro che attualmente non è espresso in una forma immediatamente fruibile dagli operatori economici. La Commissione, ispirandosi a tale lavoro, dovrebbe elaborare orientamenti che fungano da base di calcolo delle variazioni degli stock di carbonio ai fini della presente direttiva, incluso per quanto concerne le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10 e il 30%, le savane, le macchie e le praterie.***
- (70) ***È opportuno che la Commissione sviluppi metodologie per valutare l'impatto del drenaggio delle torbiere sulle emissioni di gas a effetto serra.***

- (71) Per evitare di imporre inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e per impedire la conversione di terre con rilevanti stock di carbonio che in seguito dovessero rivelarsi inadatte per la coltivazione di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi, non devono essere convertiti alla produzione di biocarburanti e altri bioliquidi i terreni in cui la perdita dello stock di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra realizzate tramite i biocarburanti e gli altri bioliquidi entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. L'inventario degli stock mondiali di carbonio porta alla conclusione che le zone umide e le zone boschive continue **con una copertura della volta superiore al 30%** devono essere incluse in questa categoria. **È opportuno includere anche le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30% a meno che non si possa dimostrare che il loro stock di carbonio è talmente esiguo da giustificare la conversione a norma della presente direttiva. Il riferimento alle zone umide dovrebbe tener conto della definizione di cui alla convenzione Ramsar.**
- (72) Gli incentivi all'uso dei biocarburanti e degli altri bioliquidi, previsti dalla presente direttiva, e l'aumento della domanda mondiale di biocarburanti e di altri bioliquidi non devono avere l'effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Occorre preservare queste risorse esauribili, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali. Inoltre, i consumatori nella Comunità riterrebbero moralmente inaccettabile che il loro maggiore uso di biocarburanti e di bioliquidi possa portare alla distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Per questi motivi, è necessario prevedere criteri **di sostenibilità** che assicurino che i biocarburanti e altri bioliquidi possano beneficiare di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che non *provengono da aree ricche di biodiversità (oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, che la produzione delle materie prime non interferisca con detti scopi sulla scorta di prove legali fornite dall'autorità competente)*. Secondo i criteri **di sostenibilità** scelti, una foresta è considerata ricca di biodiversità quando **è una foresta primaria** (secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) **nel suo Global Forest Resource Assessment - Valutazione delle risorse forestali mondiali, utilizzata a livello mondiale dai paesi per i dati relativi all'estensione delle foreste primarie**), o quando è protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. **Sono incluse le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerate foreste primarie.** Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcune praterie, **temperate o tropicali, incluse savane, steppe, macchie e praterie ad elevata biodiversità**, è opportuno che i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate su tali terreni non possano beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione deve fissare criteri adeguati e/o precisare le zone geografiche per definire questo tipo di praterie ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.
- (73) **La Commissione, se del caso, dovrebbe tenere in debito conto la valutazione degli ecosistemi per il millennio che contiene informazioni utili per la conservazione almeno delle aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche, quali la protezione degli spartiacque e il controllo dell'erosione.**

- (74) ***Gli incentivi previsti dalla presente direttiva incoraggeranno un aumento della produzione di biocarburanti ed altri bioliquidi a livello mondiale.*** I biocarburanti e gli altri bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate ***all'interno della Comunità*** devono *altresì* rispettare i requisiti ambientali ***comunitari*** del settore agricolo, ***inclusi i requisiti relativi alla protezione della qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali, nonché i requisiti in ambito sociale.*** Tuttavia, visto il timore che la produzione di biocarburanti e altri bioliquidi in alcuni paesi terzi possa non rispettare i requisiti minimi sul piano ambientale o sociale, è opportuno incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali e bilaterali nonché l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale, che contemplino aspetti essenziali in materia ambientale e sociale, al fine di promuovere la produzione sostenibile di biocarburanti e altri bioliquidi a livello mondiale. In assenza di tali accordi o sistemi, gli Stati membri dovranno obbligare gli operatori economici a riferire in materia..
- (75) ***Occorre sorvegliare l'impatto della coltivazione della biomassa, dovuto ad esempio a modifiche della destinazione dei terreni, incluso lo spostamento, l'introduzione di specie esotiche invasive ed altri effetti sulla biodiversità, e gli effetti sulla produzione alimentare e sulla prosperità locale. La Commissione dovrebbe tener conto di tutte le fonti d'informazione pertinenti, compresa la mappa della fame della FAO. I biocarburanti dovrebbero essere promossi in maniera da incoraggiare una maggiore produttività agricola e l'utilizzo dei terreni degradati.***
- (76) I criteri di sostenibilità ■ sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del comportamento degli operatori del mercato. Gli operatori del mercato modificheranno il loro comportamento soltanto se il rispetto dei criteri per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell'equilibrio di massa per la verifica della conformità, nella Comunità esiste una relazione fisica tra la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi che soddisfanno i criteri ***di sostenibilità*** e il consumo di biocarburanti e di altri bioliquidi, che crea un equilibrio tra l'offerta e la domanda e garantisce un vantaggio in termini di prezzo superiore a quello che si ha in un sistema in cui questa relazione non esiste. Pertanto, per assicurare che i biocarburanti e gli altri bioliquidi che soddisfanno i criteri di sostenibilità ■ possano essere venduti ad un prezzo superiore, mantenendo l'integrità del sistema ed evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese, occorre applicare il metodo dell'equilibrio di massa per la verifica della conformità. Occorre tuttavia valutare altri metodi di verifica.
- (77) È nell'interesse della Comunità incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali e bilaterali, nonché l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti e di altri bioliquidi e che certifichino che la produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi soddisfa le predette norme. Per questo motivo, devono essere previste disposizioni per decidere che detti accordi o sistemi forniscono prove e dati affidabili, a condizione che rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.
- (78) Occorre fissare norme precise per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti e da altri bioliquidi e dai carburanti fossili di riferimento.
- (79) ***La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita potrà parzialmente essere soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati o fortemente contaminati che, allo stato attuale,***

non possono essere utilizzati per scopi agricoli. Dato che la promozione dei biocarburanti e altri bioliquidi contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole, il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l'utilizzo di terreni degradati ripristinati. Anche se gli stessi biocarburanti sono fabbricati a partire da materie prime provenienti da terreni già utilizzati come seminativi, l'aumento netto della domanda di colture provocato dalla promozione dei biocarburanti potrebbe portare ad un aumento netto delle zone coltivate. Al fine di mitigare tale rischio, è opportuno introdurre misure di accompagnamento volte ad incoraggiare un aumento del tasso di incremento della produttività sui terreni già utilizzati come seminativi, l'utilizzazione dei terreni degradati e l'adozione di requisiti di sostenibilità analoghi a quelli previsti nella presente direttiva per il consumo di biocarburanti nell'Unione europea, in altre giurisdizioni che consumano biocarburanti. La Commissione definirà una metodologia pratica volta a ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. Nel fare ciò la Commissione dovrebbe prendere in analisi, in particolare, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, tra l'altro, l'inclusione di un fattore per i cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni ai fini del calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e la necessità di incentivare i biocarburanti sostenibili, che minimizzano l'impatto del cambiamento di destinazione dei terreni e migliorano la sostenibilità dei biocarburanti riguardo al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nello sviluppare tale metodologia, la Commissione dovrebbe, tra l'altro, trovare una soluzione agli effetti, in termini di cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, dati dai biocarburanti prodotti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

- (80) *Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare del CO₂ (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3.664.*
- (81) Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione e dall'uso dei combustibili occorre tener conto dei prodotti secondari. A fini di analisi politica il metodo della sostituzione è appropriato. Per contro, il metodo della sostituzione non è appropriato a fini di regolamentazione applicabile ai singoli operatori e alle diverse partite di carburante per autotrazione. In questo caso, il metodo dell'allocazione energetica è il metodo più adeguato da utilizzare, perché di facile applicazione, affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e dà risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, nelle sue relazioni la Commissione riferisce anche in merito ai risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.
- (82) Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, *che andrebbe aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati.* Per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi deve essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra indicato nell'elenco. Quando il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione è inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendono dimostrare che rispettano il livello minimo devono essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.
- (83) *È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo di tali valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate e indipendenti e siano aggiornati, se del caso, col progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe incoraggiare tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione,*

l'effetto delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia nei paesi terzi sia nella della Comunità e nella società civile.

- (84) Per non incoraggiare la coltivazione di materie prime per biocarburanti e per altri bioliquidi su terreni sui quali tale produzione genererebbe elevate emissioni di gas a effetto serra, l'uso dei valori standard per la coltivazione deve essere limitato alle zone nelle quali detto effetto possa essere escluso con sicurezza. *Tuttavia, per evitare un onere amministrativo sproporzionato, gli Stati membri dovrebbero stabilire medie nazionali o regionali per le emissioni derivanti dalla coltivazione, tra cui dall'uso di fertilizzanti.*
- (85) Entro il **2009** la Commissione deve esaminare i requisiti di un sistema di sostenibilità per gli usi energetici dei prodotti della biomassa, diversi dai bioliquidi e dai biocarburanti, tenendo conto della necessità di gestire le risorse della biomassa in maniera sostenibile.
- (86) Per conseguire una *sufficiente* quota di mercato dei biocarburanti occorre assicurare l'immissione sul mercato di diesel contenente miscele di biodiesel in una percentuale superiore a quella consentita dalla norma EN590/2004.
- (87) Per assicurare il valore commerciale dei biocarburanti che consentono di diversificare la gamma delle colture utilizzate, le disposizioni nazionali devono dare più peso a questo tipo di biocarburanti.
- (88) Una comunicazione periodica è necessaria per mantenere l'attenzione sui progressi nello sviluppo delle energie rinnovabili a livello nazionale e comunitario. *È opportuno prevedere l'uso di un formato armonizzato per i piani di azione nazionali che devono essere presentati dagli Stati membri. Tali piani potrebbero comprendere una stima dei costi e dei benefici delle misure previste, misure connesse al necessario ampliamento e/o rafforzamento dell'infrastruttura di rete, una stima dei costi e benefici per sviluppare le energie rinnovabili oltre il livello richiesto dalla traiettoria indicativa, nonché informazioni sui regimi nazionali di sostegno e sull'uso delle energie rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati.*
- (89) *Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energie rinnovabili e diversi regimi di sostegno dell'energia proveniente da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri possano controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla direttiva consiste nel garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali previsti dalla direttiva 2001/77/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci per conformarsi al suddetto obiettivo. La presente direttiva mira ad agevolare il sostegno transfrontaliero alle energie rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali. Introduce misure facoltative di cooperazione tra Stati membri che consentono a questi ultimi di decidere in che misura uno Stato membro sostiene la produzione di energia in un altro Stato membro e in che misura la produzione di energia da fonti rinnovabili va computata ai fini degli obiettivi nazionali generali dell'uno o dell'altro Stato membro. Per garantire l'efficacia delle due misure per il conseguimento degli obiettivi, ossia i regimi di sostegno nazionali e i meccanismi di cooperazione, è essenziale che gli Stati membri siano in grado di determinare se e in quale misura i loro regimi nazionali di sostegno si applicano*

all'energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta in altri Stati membri e di concordare tale sostegno applicando le misure di cooperazione previste dalla presente direttiva.

- (90) Con i rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri possono incoraggiare l'uso dei biocarburanti che generano benefici aggiuntivi, ivi compresi benefici in termini di diversificazione offerta dai biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare, materie ligno-cellulosiche e ***alghe e piante non irrigate coltivate in zone aride per combattere la desertificazione***, tenendo in debito conto la differenza di costi tra la produzione di energia a partire da biocarburanti convenzionali e a partire dai biocarburanti che generano benefici aggiuntivi. Gli Stati membri possono incoraggiare gli investimenti ***nella ricerca e sviluppo di queste e altre*** tecnologie per le energie rinnovabili che hanno bisogno di tempo per diventare competitive.
- (91) ***L'attuazione della presente direttiva dovrebbe tener conto, se del caso, delle disposizioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.***¹
- (92) Le misure di cui agli ***articoli 17 a 19*** della presente direttiva ***hanno anche un effetto sul*** funzionamento del mercato interno tramite l'armonizzazione delle condizioni di sostenibilità ***che i*** biocarburanti e ***gli*** altri bioliquidi ***devono rispettare ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi ai sensi della presente direttiva***, facilitando in tal modo, ***ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 8 della presente direttiva***, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti e altri bioliquidi che soddisfano dette condizioni. Tutte le altre misure previste dalla presente direttiva, il cui obiettivo principale è la tutela dell'ambiente, si basano sull'articolo 175, paragrafo 1, del trattato.
- (93) ***Il regime di sostenibilità non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto, nei rispettivi regimi di sostegno nazionali, del costo di produzione più elevato dei biocarburanti e bioliquidi che offrono vantaggi che vanno al di là dei minimi previsti dal regime di sostenibilità.***
- (94) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva devono essere adottate conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione².
- (95) Occorre in particolare autorizzare la Commissione ad adeguare i principi metodologici e i valori necessari per valutare se i biocarburanti e gli altri bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità **■** e ad adattare il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione sulla base del progresso tecnico e scientifico. Trattandosi di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva attraverso l'adeguamento dei principi metodologici e dei valori, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (96) Le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e della direttiva 2003/30/CE che si sovrappongono alle disposizioni della presente direttiva devono essere abrogate a decorrere dal termine ultimo per l'attuazione. Le misure che fissano obiettivi e disciplinano la

¹ ***GUL 41 del 14.2.2003, pag. 26.***

² ***GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||***

presentazione di relazioni per il 2010 devono restare in vigore fino alla fine del 2011. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2001/77/CE e la direttiva 2003/30/CE.

- (97) Poiché gli obiettivi generali che fissano al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sul consumo energetico **finale lordo** dell'UE e al 10% la quota **di energia da fonti rinnovabili** sul consumo di **energia** per autotrazione in ogni Stato membro entro il 2020 non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure *in base* al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire i predetti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
- (98) **Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"¹, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.**

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa fissa obiettivi **nazionali** obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo **finale lordo di energia** e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Essa detta norme relative **a trasferimenti statistici tra Stati membri, progetti comuni tra Stati membri e con paesi terzi**, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, **all'informazione e alla formazione nonché all'accesso** alla rete elettrica **per l'energia** da fonti rinnovabili. Essa fissa criteri di sostenibilità ■ per biocarburanti e gli altri bioliquidi

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2003/54/CE.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "energia da fonti rinnovabili": **energia proveniente da** fonti rinnovabili non fossili: **energia** eolica, solare, geotermica, **aerotermica, idrotermica e oceanica**, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- b) **"energia aerotermica", l'energia presente nell'aria ambiente sotto forma di calore;**
- c) **"energia geotermica": energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;**
- d) **"energia idrotermica", l'energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;**

¹ **GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.**

- e) "biomassa": la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui *di origine biologica* provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, *comprese la pesca e l'acquacoltura*, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
- f) "consumo finale *lordo* di energia": i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, *compresi i servizi pubblici*, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione *e la trasmissione*;
- g) "sistema di riscaldamento o raffreddamento urbano": la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici *o siti* tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi;
- h) "bioliquidi": combustibili liquidi per scopi energetici, *compresi l'elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento*, prodotti a partire dalla biomassa;
- i) "biocarburanti": carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
- j) "garanzia di origine": documento elettronico che serve *esclusivamente* a provare *ad un cliente finale* che *una determinata quota o* un determinato quantitativo di energia *sono stati prodotti* da fonti rinnovabili *come previsto all'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2003/54*;
- k) "regime di sostegno": *strumento*, regime, *o meccanismo applicato da* uno Stato membro *o gruppo di Stati membri*, inteso a *promuovere l'uso delle* energie da fonti rinnovabili **■**, riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute, o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie; *ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni*;
- l) "*obbligo in materia di energie rinnovabili*": regime di sostegno nazionale che obbliga i produttori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro produzione, che obbliga i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o che obbliga i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. *Sono compresi i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi*;
- m) "*valore reale*": *la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C*;
- n) "*valore tipico*": *una stima della riduzione rappresentativa delle emissioni di gas a effetto serra per una particolare filiera di produzione del biocarburante*;

- o) *"valore standard": un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale.*

Articolo 3

Obiettivi e misure nazionali generali per l'uso dell'energia da fonti rinnovabili

1. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale *lordo* nel 2020, *calcolata conformemente agli articoli da 5 a 11* sia almeno pari al proprio obiettivo *nazionale* generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell'anno indicato nella terza colonna della tabella di cui all'allegato I, parte A. *Questi obiettivi nazionali obbligatori sono coerenti con l'obiettivo di una quota pari almeno al 20% di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico lordo finale della Comunità nel 2020. Al fine di perseguire più facilmente questi obiettivi fissati nel presente articolo, ogni Stato membro promuove ed incoraggia l'efficienza ed il risparmio energetici.*

2. Gli Stati membri adottano misure *efficacemente predisposte* per assicurare che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sia uguale o superiore alla quota indicata nella traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B.

3. *Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo gli Stati membri possono, tra l'altro, applicare le seguenti misure:*

a) *regimi di sostegno;*

b) *misure di cooperazione tra vari Stati membri e con paesi terzi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi nazionali generali in conformità degli articoli da 5 a 11 della presente direttiva.*

Fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato, gli Stati membri hanno il diritto di decidere conformemente agli articoli da 5 a 11 in che misura sostenere le energie da fonti rinnovabili prodotte in un altro Stato membro.

4. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili *in tutte le forme di trasporto* nel 2020 sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.

Unicamente ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni:

a) *per il calcolo del denominatore, ossia della quantità totale di energia consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione solo la benzina, il diesel, i biocarburanti utilizzati nel trasporto via terra e l'elettricità;*

b) *per il calcolo del numeratore, ossia della quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel trasporto ai fini del primo comma, sono presi in considerazione tutti i tipi di energia rinnovabile utilizzati in tutte le forme di trasporto;*

c) *per il calcolo del contributo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e consumata in tutti i tipi di veicoli elettrici ai fini di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri possono scegliere di utilizzare la quota media di fonti rinnovabili di energia elettrica per l'UE o la quota di elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel proprio paese, misurata due anni prima l'anno in questione. Inoltre, per il calcolo delle fonti rinnovabili di energia elettrica*

consumata dai veicoli stradali elettrici, questo consumo è considerato pari a 2,5 volte il contenuto energetico dell'apporto di energia elettrica rinnovabile.

Entro la fine del 2011 la Commissione presenta, se del caso, una proposta che consenta, a determinate condizioni, di prendere in considerazione l'intera quantità di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, usata per alimentare qualsiasi tipo di veicoli elettrici.

- d) *Entro la fine del 2011 la Commissione presenta anche, se del caso, una proposta relativa ad un metodo di calcolo del contributo dell'idrogeno proveniente da fonti rinnovabili nel mix complessivo di combustibili.*

Articolo 4

Piani di azione nazionali

1. I piani di azione nazionali *sulle energie rinnovabili* fissano gli obiettivi *nazionali* degli Stati membri per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, *tenendo conto degli effetti di altre misure strategiche connesse all'efficienza energetica sul consumo finale di energia*, e le misure da adottare per raggiungere detti obiettivi *nazionali generali*, ivi *compresi la cooperazione tra autorità locali, regionali e nazionali, previsti trasferimenti statistici o progetti comuni*, le politiche nazionali per lo sviluppo delle risorse della biomassa esistenti e per lo sfruttamento di nuove risorse della biomassa, nonché le misure da adottare per rispettare i requisiti di cui agli articoli da 13 a 19.

La Commissione adotta entro il 30 giugno 2009 un formato vincolante per i piani di azione nazionali. Tale formato comprende i requisiti minimi di cui all'allegato VI. Gli Stati membri si conformano a questo formato nella presentazione di tali piani.

2. Gli Stati membri notificano il piano di azione nazionale alla Commissione entro il **30 giugno 2010**.

3. *Ogni Stato membro pubblica e notifica alla Commissione, sei mesi prima del proprio piano di azione nazionale, un documento previsionale contenente:*

- a) *una stima della produzione eccedentaria di energie rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di un trasferimento verso altri Stati membri secondo la definizione di cui agli articoli da 6 a 11 della presente direttiva, nonché la stima del potenziale per progetti comuni fino al 2020;*
- b) *una stima della domanda di energie rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale, fino al 2020.*

Tali informazioni possono includere elementi relativi ai costi e ai benefici nonché ai finanziamenti. Le previsioni sono aggiornate nelle relazioni degli Stati membri, come previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettere l) e m).

4. Lo Stato membro la cui quota di energia da fonti rinnovabili nel biennio immediatamente precedente è scesa al di sotto della traiettoria indicativa *definita* all'allegato I, parte B, presenta un piano di azione *modificato* alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo, prevedendo misure adeguate e *proporzionate* per *rientrare entro un periodo di tempo ragionevole nella traiettoria indicativa di cui all'allegato I, parte B. Se lo Stato membro ha mancato il suo obiettivo generale nazionale per un margine limitato, e tenendo conto delle attuali e future misure adottate*

dallo Stato membro stesso, la Commissione può adottare la decisione di esentare lo Stato membro dall'obbligo di presentare un piano d'azione modificato.

5. La Commissione valuta i piani di azione nazionali, in particolare l'adeguatezza delle misure previste dallo Stato membro conformemente all'articolo 3, paragrafo 2. In risposta a un piano d'azione nazionale o a un piano d'azione nazionale modificato, la Commissione può emettere una raccomandazione.

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo i piani d'azione nazionali e i documenti di previsione nella forma in cui sono stati resi noti sulla piattaforma di trasparenza di cui all'articolo 24 paragrafo 2, così come qualunque raccomandazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

Articolo 5

Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

1. Il consumo finale **lordo** di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:
 - a) del consumo finale **lordo** di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;
 - b) del consumo finale **lordo** di energia da fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento; e
 - c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Ai fini del calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo **lordo** finale il gas, l'elettricità e l'idrogeno prodotti a partire da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta, conformemente alla lettera a), alla lettera b) o alla lettera c), del presente paragrafo.

Fatto salvo l'ultimo comma dell'articolo 17, paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri bioliquidi che non soddisfanno i criteri di sostenibilità **definiti** all'articolo 17, **paragrafi da 2 a 6** non sono presi in considerazione.

2. Quando uno Stato membro ritiene di trovarsi, per causa di forza maggiore, nell'impossibilità di raggiungere la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale **lordo** nel 2020 indicata nella terza colonna della tabella dell'allegato I, ne informa appena possibile la Commissione. La Commissione adotta una decisione con la quale stabilisce se è stata dimostrata l'esistenza della causa maggiore e in caso affermativo decide le modalità di aggiustamento del consumo finale **lordo** di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro per l'anno 2020.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) **del presente articolo**, il consumo finale **lordo** di elettricità prodotta da fonti rinnovabili è calcolato come la quantità di elettricità prodotta in uno Stato membro a partire da fonti energetiche rinnovabili, escludendo la produzione di elettricità in centrali di pompaggio **con il ricorso all'**acqua precedentemente pompata a monte, aggiustata conformemente all'articolo 10.

Negli impianti multicom bustibile che utilizzano sia le fonti rinnovabili che quelle convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del

calcolo, il contributo di ogni fonte di energia viene calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

L'elettricità da energia idraulica *ed energia eolica* viene presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione *definita* all'allegato II.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), *del presente articolo*, il consumo finale *lordo* di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento è calcolato come *la quantità di riscaldamento e raffreddamento urbani prodotti in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffreddamento e il processo.*

Negli impianti multicomcombustibile che utilizzano sia le fonti rinnovabili che quelle convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia viene calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

Si terrà conto dell'energia da calore aerotermico, geotermico e idrotermale catturata pompe di calore ■ ai fini del paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, a condizione che l'output finale di energia ecceda in maniera significativa l'input energetico primario. La quantità di calore da considerare quale energia rinnovabile ai fini della presente direttiva sarà calcolato ai sensi della metodologia di cui all'allegato VII.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b) *del presente articolo*, non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo energetico in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o del calore generato da energia prodotta a partire da fonti non rinnovabili.

5. Il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'elenco dell'allegato III è quello indicato nello stesso allegato. L'allegato III può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici. Una tale misura, destinata a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

6. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale *lordo* di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale *lordo* di energia da tutte le altre fonti energetiche, espressa in percentuale. *Ai fini del primo comma, la somma di cui al paragrafo 1 è adeguata in conformità degli articoli 6, 8, 9 e 11.*

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabilita dalla presente direttiva, il quantitativo di energia consumato nel settore dell'aviazione è considerato, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, del 6,18%. Per Cipro e Malta il quantitativo di energia consumato per l'aviazione non sarà considerato, quale proporzione del consumo lordo di energia finale di tali Stati membri, del 4,12%.

7. Il metodo e le definizioni utilizzati per il calcolo della quota di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili sono quelli fissati dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 sulle statistiche sull'energia¹.

¹ GUL 304 del 14.11.2008, pag. 1..

Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo delle quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. .../2009 relativo alle statistiche sull'energia.

Articolo 6

Trasferimenti statistici tra Stati membri

1. Gli Stati membri possono convenire e concludere accordi per il trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita deve essere:

- a) dedotta dal quantitativo di energia da fonti rinnovabili preso in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che effettua il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2; e*
- b) aggiunta al quantitativo di energia da fonti rinnovabili preso in considerazione nel valutare il rispetto da parte dello Stato membro che accetta il trasferimento delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.*

Un trasferimento statistico non pregiudica il conseguimento dell'obiettivo nazionale dello Stato membro che effettua il trasferimento.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono avere efficacia per uno o più anni. Essi devono essere notificati alla Commissione entro 3 mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione.

3. I trasferimenti acquisiscono validità soltanto allorché tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione.

Articolo 7

Progetti comuni tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia rinnovabile in forma di elettricità, calore e freddo. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o il quantitativo di energia rinnovabile prodotti sotto forma di elettricità, calore e freddo nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato, da computare ai fini dell'obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi in conformità degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

3. La notifica:

- a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o la denominazione dell'impianto ristrutturato;*

- b) *indica la quota o il quantitativo di elettricità, calore o freddo prodotti dall'impianto che vanno computati ai fini dell'obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro;*
 - c) *indica lo Stato membro per il quale è effettuata la notifica;*
 - d) *precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'elettricità o il calore o freddo prodotti da fonti rinnovabili dall'impianto vanno computati ai fini dell'obiettivo nazionale generale dell'altro Stato membro.*
4. *Il periodo indicato nel paragrafo 3, lettera d) non può essere prorogato oltre il 2020. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2020.*
5. *Una notifica di cui al presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro che effettua la notifica e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c).*

Articolo 8

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri

1. *Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui all'articolo 7 emette una lettera di notifica in cui dichiara:*
- a) *il quantitativo totale di elettricità o di calore o freddo prodotto durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili nell'impianto oggetto della notifica di cui all'articolo 7; e*
 - b) *il quantitativo di elettricità o di calore o freddo prodotto durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale impianto, che va computato ai fini dell'obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.*
2. *Lo Stato membro trasmetta la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la notifica e alla Commissione.*
3. *Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, il quantitativo di elettricità o di calore o freddo da fonti energetiche rinnovabili notificato conformemente al paragrafo 1, lettera b):*
- a) *è dedotto dal quantitativo di elettricità o di calore o freddo prodotto da fonti rinnovabili preso in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e*
 - b) *è sommato al quantitativo di elettricità o di calore o freddo prodotto da fonti rinnovabili preso in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2;*

Articolo 9

Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi

1. *Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.*

2. *L'elettricità prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'osservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali generali solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:*

a) *l'elettricità è consumata nella Comunità. Questa condizione si ritiene soddisfatta se:*

i) *un quantitativo di elettricità equivalente all'elettricità contabilizzata è stato definitivamente attribuito alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori della rete di trasmissione nel paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;*

ii) *un quantitativo di elettricità equivalente all'elettricità contabilizzata è stato definitivamente registrato nella tabella di programmazione da parte del gestore della rete di trasmissione responsabile nella parte comunitaria di un interconnettore; e*

iii) *la capacità attribuita e la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili da parte dell'impianto di cui al paragrafo 2, lettera b) si riferiscono allo stesso periodo;*

b) *l'elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione entrato in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva o da un impianto che è stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nell'ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1; e*

c) *il quantitativo di elettricità prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l'impianto.*

3. *Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto, ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'elettricità da fonti rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell'ambito della costruzione di un interconnettore che richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e il paese terzo, alle seguenti condizioni:*

a) *la costruzione dell'interconnettore deve essere iniziata entro il 2016;*

b) *non deve essere possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 2020;*

c) *deve essere possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 2022;*

d) *dopo l'entrata in esercizio, l'interconnettore sarà utilizzato per l'esportazione verso la Comunità, a norma del paragrafo 2, di elettricità prodotta da fonti rinnovabili;*

e) *la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere (b) e (c) e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio, e per un quantitativo di elettricità che non sia superiore al quantitativo che sarà esportato verso la Comunità dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore;*

4. *La quota o il quantitativo di elettricità prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo, che va computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale di uno o più Stati membri nell'ambito della valutazione della conformità con l'articolo 3, devono essere notificati alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quantitativo tra Stati membri è notificata alla Commissione. Detto quantitativo non è superiore al quantitativo effettivamente esportato nella Comunità e ivi consumato, corrispondente al quantitativo di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii) del presente articolo e conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o il quantitativo di elettricità.*

5. *La notifica:*

a) *fornisce la descrizione dell'impianto proposto o la denominazione dell'impianto ristrutturato;*

b) *indica la quota o il quantitativo di elettricità prodotti nell'impianto da computare ai fini dell'obiettivo nazionale di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;*

c) *precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'elettricità va computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale dello Stato membro;*

d) *comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o il quantitativo di elettricità prodotti nell'impianto che saranno utilizzati a livello nazionale;*

6. *Il periodo di cui al paragrafo 5, lettera c) non può essere prorogato oltre il 2020. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2020.*

7. *Una notifica di cui al presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro che fa la notifica e dello Stato membro che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, lettera d).*

8. *Gli Stati membri e la Comunità incoraggiano i pertinenti organi del trattato che istituisce la Comunità dell'energia a prendere, in conformità con tale trattato, le misure necessarie affinché le parti contraenti del trattato possano applicare le disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri previste nella presente direttiva.*

Articolo 10

Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi

1. *Entro 3 mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro che ha effettuato la notifica di cui all'articolo 7 presenta una lettera di notifica in cui dichiara:*

a) *il quantitativo totale di elettricità prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili nell'impianto oggetto della notifica di cui all'articolo 9;*

b) *il quantitativo di elettricità prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale l'impianto che va computato ai fini del suo obiettivo nazionale generale conformemente a quanto indicato nella notifica; e*

c) *la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2.*

2. *Lo Stato membro trasmette la lettera di notifica al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera d) e alla Commissione.*

3. *Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, il quantitativo di elettricità da fonti energetiche rinnovabili notificato conformemente al paragrafo 1, lettera b) è sommato al quantitativo di energia da fonti rinnovabili preso in considerazione nel valutare il rispetto dei requisiti da parte dello Stato membro che emette la lettera di notifica.*

Articolo 11

Regimi di sostegno comuni

1. *Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 3, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi un determinato quantitativo di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini dell'obiettivo nazionale generale di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:*

a) *effettuano un trasferimento statistico di importi specifici di energia proveniente da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell'articolo 6, o*

b) *istituiscono una norma di distribuzione, approvata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantitativi di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri interessati. Tale norma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo anno in cui prende effetto.*

2. *Entro tre mesi dalla fine di ogni anno gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 lettera b) emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di elettricità o calore o freddo proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotta nell'anno destinato a formare oggetto della norma di distribuzione.*

3. *Ai fini della valutazione del rispetto delle disposizioni della presente direttiva riguardanti gli obiettivi nazionali, il quantitativo di elettricità, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificato conformemente al paragrafo 2, è ridistribuito tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.*

Articolo 12

Aumento delle capacità

Ai fini **■** dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, *paragrafo 2, lettera b)*, le unità di energia rinnovabile dovute all'aumento di capacità di un impianto sono considerate come se fossero prodotte da un impianto distinto messo in servizio al momento in cui si è verificato l'aumento di capacità.

Articolo 13

Procedure amministrative, regolamentazioni e codici

1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti **e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la** produzione di elettricità, di riscaldamento o di raffreddamento a partire da fonti rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.

Gli Stati membri **prendono** in particolare **le misure appropriate per assicurare** che:

- a) **fatte salve le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda le strutture amministrative e l'organizzazione**, le responsabilità rispettive degli organi amministrativi nazionali, regionali e locali in materia di procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze siano chiaramente **coordinate e definite, compresa la pianificazione del territorio**, e che siano previsti **calendari trasparenti per la determinazione** delle licenze urbanistiche ed edilizie;
- b) **siano rese disponibili al livello adeguato informazioni esaurienti sul trattamento delle domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile e sull'assistenza disponibile per i richiedenti**
- c) le procedure amministrative vengano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;
- d) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti, **proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti** e tengono pienamente conto delle specificità di ogni tecnologia per le energie rinnovabili;
- e) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi; **e**
- f) vengano previste procedure di autorizzazione meno gravose **e semplificate, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile**, per i progetti di piccole dimensioni **ed eventualmente per gli impianti decentrati di energia rinnovabile**.

2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, quali marchi di qualità ecologica, etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità a dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi devono essere certificati **e non dovrebbero costituire ostacoli al funzionamento del mercato interno**.

3. Gli Stati membri **raccomandano a tutti i soggetti, in particolare** agli organi amministrativi locali e regionali di **garantire** l'installazione di apparecchiature e sistemi di produzione di riscaldamento o di raffreddamento e di elettricità da fonti rinnovabili e l'installazione di

apparecchiature e sistemi di riscaldamento o di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali. ***Gli Stati membri, in particolare, incoraggiano gli enti amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane delle città.***

4. Nelle *loro* regolamentazioni o nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri ***introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.***

Nell'elaborare queste regolamentazioni e questi codici o nel regime di sostegno regionale, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e la cogenerazione, l'uso di edifici passivi, a basso consumo di energia o a zero consumo di energia.

In tali regolamentazioni o nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, gli Stati membri impongono entro il 2015, ove opportuno, l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi tra l'altro mediante il riscaldamento o il raffreddamento urbano prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

5. ***Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto rispettando le norme in materia di edifici a zero consumo di energia o predisponendo che i tetti degli edifici pubblici o pubblico-privati siano utilizzati da terzi per impianti che producono energie rinnovabili.***

6. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffreddamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo energetico. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o europeo, se esistono, per incoraggiare i predetti sistemi e apparecchiature.

Nel caso della biomassa, gli Stati membri promuovono le tecnologie di conversione che presentano un'efficienza di conversione di almeno l'85% per le applicazioni residenziali e commerciali e di almeno il 70% per le applicazioni industriali.

Nel caso delle pompe di calore, gli Stati membri promuovono le pompe di calore che soddisfano i requisiti minimi per il rilascio del marchio di qualità ecologica ai sensi della decisione 2007/742/CE.

Nel caso dell'energia *termica* solare, gli Stati membri promuovono le apparecchiature e i sistemi ***certificati basati sugli standard europei, se esistono, compresi marchi di qualità ecologica, etichette energetiche e altri sistemi tecnici di riferimento creati da organismi europei di normalizzazione.***

Nel valutare l'efficienza di conversione e il rapporto input/output dei sistemi e delle apparecchiature ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano le procedure comunitarie o, in mancanza, quelle internazionali, se esistono.

Articolo 14

Informazione e formazione

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di **tutti i soggetti interessati quali** consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffreddamento e per la produzione di elettricità e di veicoli che possono utilizzare **energie rinnovabili**.
2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per il riscaldamento o il raffreddamento e per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili siano messe a disposizione o dal fornitore dell'apparecchiatura o del sistema o dalle autorità nazionali competenti.
3. Gli Stati membri **assicurano che entro il 31 dicembre 2012** sistemi di certificazione **o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli** installatori di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, **di sistemi geotermici poco profondi** e di pompe di calore di piccole dimensioni. Tali sistemi **di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti** e si basano sui criteri enunciati all'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri
4. **Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi possono anche rendere pubblico l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.**
5. Gli Stati membri **provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli** urbanisti e **agli** architetti, **orientamenti che consentano** loro di considerare **adeguatamente la combinazione ottimale di** fonti **energetiche** rinnovabili, **tecnologie ad alta efficienza** e sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbani in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.
6. **Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento e/o formazione, al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.**

Articolo 15

Garanzie di origine dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento prodotti da fonti energetiche rinnovabili

1. **Per provare ai clienti finali la quota o il quantitativo di energia rinnovabile nel mix energetico di un fornitore di energia, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2003/54/CE, gli Stati membri assicurano che l'origine dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.**

2. A tale fine, gli Stati membri assicurano che una garanzia di origine venga rilasciata su richiesta di un produttore di elettricità da fonti rinnovabili. Gli Stati membri possono provvedere affinché le garanzie di origine siano emesse in risposta a una richiesta dei produttori di calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale provvedimento può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad un quantitativo standard di 1MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola volta.

Uno Stato membro può disporre che a un produttore non sia concesso nessun sostegno se tale produttore ha già ottenuto una garanzia d'origine per la stessa produzione di energia da fonti rinnovabili.

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza da parte dello Stato membro dell'articolo 3 della presente direttiva. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non pregiudicano la decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né il calcolo del consumo finale lordo di energia prodotta da fonti rinnovabili effettuato a norma dell'articolo 5.

3. Una garanzia d'origine può essere unicamente utilizzata entro dodici mesi dalla produzione della corrispondente unità energetica. Essa è annullata dopo l'uso.

4. Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l'annullamento di tali garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di generazione, commercio e fornitura.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode.

6. La garanzia di origine indica almeno:

- a) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;*
- b) se la garanzia di origine riguarda
 - i) l'elettricità; ovvero*
 - ii) il riscaldamento e/o il raffreddamento;**
- c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;*
- d) se e in quale misura l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento, se e in quale misura l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno;*
- e) la data di messa in servizio;*

f) *la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico;*

7. *Se è tenuto a provare la quota o il quantitativo di energia rinnovabile nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2003/54/CE, un fornitore di elettricità può farlo utilizzando le proprie garanzie d'origine.*

8. *Il quantitativo di energia rinnovabile corrispondente alle garanzie d'origine trasferite da un operatore energetico a terzi è dedotto dalla quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2003/54/CE.*

9. *Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva, esclusivamente come prova degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 6, lettera da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.*

10. *Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia.*

11. *Uno Stato membro può introdurre, conformemente alla normativa comunitaria, criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori riguardo all'uso delle garanzie di origine per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 6 della direttiva 2003/54/CE.*

12. *Qualora i fornitori di energia commercializzino energia da fonti rinnovabili presso i consumatori facendo riferimento ai benefici ambientali o ad altri benefici dell'energia rinnovabile, gli Stati membri possono chiedere loro di mettere a disposizione, in forma sintetica, informazioni sul quantitativo o sulla quota di energia da fonti rinnovabili proveniente da impianti o da un aumento di capacità, messi in servizio dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.*

Articolo 16

Accesso e funzionamento delle reti

1. *Gli Stati membri adottano le misure appropriate per sviluppare l'infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, ivi compresa l'interconnessione tra gli Stati membri e i paesi terzi. Gli Stati membri adottano altresì misure adeguate per accelerare le procedure di autorizzazione dell'infrastruttura della rete e coordinare l'approvazione dell'infrastruttura della rete e le procedure amministrative e di pianificazione.*

2. *Fatte salve le disposizioni relative al mantenimento dell'affidabilità e della sicurezza della rete, basate su criteri trasparenti e non discriminatori definiti dalle autorità nazionali competenti:*

a) *gli Stati membri assicurano che i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione presenti sul loro territorio assicurino la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.*

b) *gli Stati membri provvedono altresì affinché l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili abbia un accesso prioritario o un accesso garantito alla rete*

c) **gli Stati membri assicurano che** nel dispacciamento degli impianti di produzione dell'elettricità, i gestori della rete di trasmissione **diano** la priorità agli impianti di produzione che utilizzano le fonti energetiche rinnovabili nella misura consentita **dal funzionamento sicuro** del sistema elettrico nazionale **e sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori**. **Gli Stati membri assicurano che siano adottate appropriate misure operative relative al mercato e alla rete, affinché vi siano meno limitazioni possibili dell'elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili. Qualora siano adottate misure significative per limitare le fonti rinnovabili al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale e la sicurezza degli approvvigionamenti, gli Stati membri assicurano che i gestori della rete responsabili riferiscano in merito a tali misure alle competenti autorità di regolamentazione e indichino le misure correttive che intendono adottare per evitare limitazioni inadeguate.**

3. Gli Stati membri impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di elaborare **rendere pubbliche** norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici, quali le connessioni alla rete e il potenziamento della rete, **una migliore gestione della rete e norme in materia di applicazione non discriminatoria dei codici di rete**, necessari per integrare i nuovi produttori che immettono nella rete interconnessa l'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili.

Queste norme si basano su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tengono conto in particolare di tutti i costi e benefici della connessione dei predetti produttori alla rete e della situazione particolare dei produttori situati in regioni periferiche o a bassa densità di popolazione. Le norme possono prevedere diversi tipi di connessione.

4. Se necessario, gli Stati membri possono imporre ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di sostenere, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 3. Entro il 30 giugno 2011, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri rivedono il quadro e le norme per l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 e adottano le misure necessarie per migliorarli, in modo da assicurare l'integrazione dei nuovi produttori ai sensi del predetto paragrafo.

5. Gli Stati membri impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di fornire ai nuovi produttori che desiderano connettersi alla rete **tutte le informazioni necessarie richieste, e precisamente:**

- a) una stima esauriente e dettagliata dei costi di connessione;
- b) **un calendario preciso e ragionevole per la ricezione e il trattamento della domanda di connessione alla rete;**
- c) **un calendario indicativo ragionevole per una connessione alla rete proposta;**

Gli Stati membri possono consentire ai produttori di elettricità da fonti energetiche rinnovabili che desiderano connettersi alla rete di indire una gara d'appalto per i lavori di connessione.

6. La ripartizione dei costi di cui al paragrafo 3 è attuata mediante un meccanismo basato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori che tiene conto dei benefici che i produttori già connessi o che si conatteranno in seguito e i gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione traggono dalle connessioni.

7. Gli Stati membri assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, tra cui in particolare l'elettricità da fonti

rinnovabili prodotta nelle regioni periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densità di popolazione. ***Gli Stati membri assicurano che la tariffazione dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi il gas prodotto da fonti energetiche rinnovabili.***

8. Gli Stati membri assicurano che la tariffazione da parte dei gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione per la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili rifletta i vantaggi in termini di costi realizzabili grazie alla connessione alla rete degli impianti. Tali riduzioni dei costi possono derivare dall'uso diretto della rete a bassa tensione.

9. ***Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti rinnovabili.***

10. ***Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 6 della direttiva 2003/55, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori della rete di trasmissione e della rete di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di fonti rinnovabili di gas sulla base di norme trasparenti e non discriminatorie.***

11. ***Nei rispettivi piani d'azione nazionali gli Stati membri valutano la necessità di costruire una nuova infrastruttura per l'integrazione delle quantità di riscaldamento e di raffreddamento prodotte da fonti rinnovabili, che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi nazionali del 2020. In base a tale valutazione gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il riscaldamento urbano in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffreddamento centrale in grandi impianti a biomassa, solari e geotermici.***

Articolo 17

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti e gli altri bioliquidi

1. ***Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia prodotta da biocarburanti e da altri bioliquidi è presa in considerazione ai fini delle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 5:***

- a) per misurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva per quanto riguarda gli obiettivi nazionali;
- b) per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili;
- c) per determinare se il consumo di biocarburanti e di altri bioliquidi possa beneficiare di sostegno finanziario.

Tuttavia, i biocarburanti e i bioliquidi prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto il criterio di sostenibilità definito al paragrafo 2 per essere presi in considerazione ai fini delle lettere a), b) e c).

2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 ***del presente articolo*** è pari al 35%.

A decorrere dal 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 è pari al 50 %. Dopo il 2017 tale riduzione è pari al 60 % per i biocarburanti e i bioliquidi prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata a partire dal 2017.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti e di altri bioliquidi è calcolata come previsto all'articolo 19, paragrafo 1.

Nel caso di biocarburanti e di altri bioliquidi prodotti in impianti già in servizio nel gennaio 2008, il primo comma si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 **del presente articolo** non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore █ in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o dopo possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o no conservato detto status:

- a) *foreste primarie e altri terreni boschivi, ossia foreste primarie e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi siano segni chiaramente visibili di attività umane e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;*
- b)
 - i) *aree designate a norma di legge o dall'autorità competente per scopi di protezione della natura; ovvero*
 - ii) *aree per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma;*

a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non interferisce con detti scopi di protezione *della natura*;

- c)
 - i) *praterie naturali ad elevata biodiversità, ossia praterie che rimarrebbero praterie in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; ovvero*
 - ii) *praterie non naturali ad elevata biodiversità, ossia praterie che non sarebbero più praterie in assenza di interventi umani e che sono ricche di specie e non degradate, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime sia necessario per preservarne lo status di praterie.*

La Commissione fissa i criteri e i limiti geografici per determinare le praterie rientranti nell'ambito di applicazione della lettera c) **del primo comma**. Una tale misura, *intesa* a modificare elementi non essenziali della presente direttiva **completandola**, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 25, paragrafo 4*.

4. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

- a) *zona umida, ossia terreno coperto o saturo di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno █ ;*

- b) zona boschiva continua, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad 1 ha caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 30%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ.
- c) *terreni aventi un'estensione superiore ad 1 ha caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30%, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove attendibili del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V, punto C, sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2.*

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

5. *I biocarburanti e altri bioliquidi considerati ai fini di cui al paragrafo 1 non saranno prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comporta drenaggio di terreno precedentemente non drenato.*

6. Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti e di altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo **1 del presente articolo** sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni **menzionate nella parte A, rubrica "Ambiente", dell'allegato III**, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce le norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricole comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori¹ **nonché al punto 9 del medesimo allegato** e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agricole e ambientali definite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

7. *Per quanto riguarda sia i paesi terzi sia gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocarburanti o di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, nonché la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria. La prima relazione viene presentata nel 2012.*

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'impatto dell'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi nonché l'impatto della politica dell'UE in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo e su altre questioni generali legate allo sviluppo. Le relazioni esaminano il rispetto dei diritti di destinazione dei terreni. Esse precisano, sia per i paesi terzi sia per gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, se sono state ratificate e se sono applicate le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

- ***la Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29);***
- ***la Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87);***

¹ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.

- *la Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98).*
- *la Convenzione sull'uguaglianza di retribuzione fra manodopera maschile e manodopera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100);*
- *la Convenzione sull'abolizione del lavoro forzato (n. 105);*
- *la Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111);*
- *la Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego (n. 138);*
- *la Convenzione riguardante il divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182);*

Queste relazioni indicano, per i paesi terzi e gli Stati membri che sono una fonte significativa di materie prime per il biocarburante consumato all'interno della Comunità, se il paese ha ratificato e attuato:

- *il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza;*
- *la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.*

La prima relazione viene presentata nel 2012. La Commissione propone, se del caso, misure correttive, in particolare in presenza di elementi che dimostrano che la produzione dei biocarburanti ha ripercussioni considerevoli sul prezzo dei prodotti alimentari.

8. Gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, ai fini del paragrafo 1, i biocarburanti e gli altri bioliquidi ottenuti conformemente al presente articolo, secondo altri criteri di sostenibilità.

9. Entro il **31 dicembre 2009** la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa diversi dai biocarburanti e *dai* bioliquidi. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa. ***La relazione e le proposte sono basate sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e tengono conto dei nuovi sviluppi in materia di processi innovativi. Se dall'apposita analisi risulta provata l'opportunità di modificare, per quanto riguarda la biomassa forestale, la metodologia di calcolo prevista all'allegato V o i criteri di sostenibilità relativi agli stock di carbonio per i biocarburanti e gli altri bioliquidi, la Commissione, se necessario, presenta al tempo stesso proposte a tale riguardo.***

Articolo 18

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità ■ per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi

1. Quando i biocarburanti e altri bioliquidi devono essere presi in considerazione ai fini dell'*articolo 17*, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità ■ di cui all'*articolo 17, paragrafi da 2 a 5*. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che preveda quanto segue:

- a) le partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità ambientale diverse possono essere mescolate;
- b) le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità ambientale e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restano associate alla miscela; e
- c) viene assicurato che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela venga descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull'equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime, **di** biocarburanti **o di altri bioliquidi**. Nella sua valutazione la Commissione prende in considerazione i metodi di verifica nei quali le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità ambientale non devono restare fisicamente associate a partite o miscele determinate. La valutazione tiene conto della necessità di preservare l'integrità e l'efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alle imprese. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di altri metodi di verifica indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Gli Stati membri **provvedono a che gli** operatori economici **presentino** informazioni attendibili e **mettano** a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello sufficiente di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Viene valutata la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi che gli Stati membri richiedono agli operatori economici secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 25, paragrafo 3. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti o bioliquidi prodotti nella Comunità sia a quelli importati.

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4. **La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da**

2 a 5, la Commissione può decidere che *tali* accordi dimostrano che i biocarburanti e gli altri bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità *in questione*. *Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio la protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma.*

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa *contengano* dati accurati ai fini dell'*articolo 17*, paragrafo 2, o *dimostrino* che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'*articolo 17*, **paragrafi da 3 a 5**. *La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e il controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché degli elementi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.*

La Commissione può decidere che i sistemi nazionali, multinazionali o internazionali per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell'*articolo 17*, paragrafo 2.

La Commissione può decidere che i terreni inclusi in un programma nazionale o regionale di riconversione dei terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati rientrano nelle categorie di cui all'allegato V, parte C, punto 9.

5. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 *del presente articolo* soltanto se l'accordo o il sistema rispetta adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. Nel caso di sistemi per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra, questi sistemi rispettano anche i requisiti metodologici di cui all'allegato V. *Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità, di cui all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), punto ii), gli elenchi di tali aree rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.*

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura prevista all'*articolo 25*, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera 5 anni.

7. Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità **ai criteri** di sostenibilità **fissati all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5**, o le informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma del presente articolo.

8. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'*articolo 17* in relazione ad una fonte di biocarburante o di altro bioliquido e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e conformemente alla procedura di cui all'*articolo*

25, *paragrafo 3*, decide se lo Stato membro interessato può prendere in considerazione il biocarburante o il bioliquido proveniente da detta fonte ai fini dell'*articolo 17*, *paragrafo 1*.

9. Entro il 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

- a) *sull'efficacia del sistema posto in atto per la comunicazione delle informazioni relative ai criteri di sostenibilità, e*
- b) *sulla praticabilità e l'opportunità di introdurre prescrizioni obbligatorie in relazione alla tutela dell'aria, del suolo o delle risorse idriche, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e degli obblighi internazionali della Comunità.*

Essa propone, se del caso, misure correttive.

Articolo 19

Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti e degli altri bioliquidi

1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti e altri bioliquidi ai fini dell'*articolo 17*, *paragrafo 2*, è calcolata come segue:

- a) per i biocarburanti: se *l'allegato V*, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante *e se il valore e_1 per questi biocarburanti calcolato secondo l'allegato V, parte C, punto 7 è uguale o inferiore a zero*, utilizzando detto valore standard;
- b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'*allegato V*, parte C;
o
- c) utilizzando un valore *risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato V, parte C, punto 1, ove i* valori reali per alcune fasi del processo di produzione e dei valori standard disaggregati di cui all'*allegato V*, parte D o E *possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per tutti gli altri fattori.*

2. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l'elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello **2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (in seguito denominata "NUTS") o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al** regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, *del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)*¹ nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica "Coltivazione" dell'*allegato V*, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l'elenco. **Tale** metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

3. I valori standard dell'*allegato V*, parte A, per i biocarburanti, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'*allegato V*, parte D, per i biocarburanti e per gli altri bioliquidi, **possono essere usati** soltanto se le materie prime **sono**:

- a) **coltivate** fuori della Comunità; o

¹ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

- b) *coltivate* nella Comunità, in *aree* incluse negli elenchi di cui al paragrafo 2, o
- c) *rifiuti o residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.*

Per i biocarburanti e gli altri bioliquidi non rientranti nell'ambito di applicazione *delle lettere a), b) o b bis)*, vengono utilizzati i valori reali per la coltivazione.

4. Entro il 31 marzo 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di elenchi di aree nei paesi terzi nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole si prevedono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla rubrica "Coltivazione" dell'allegato V, parte D, accompagnata eventualmente da detti elenchi e da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere gli elenchi. Se del caso, la Commissione correda la relazione di proposte pertinenti.

5. Entro il 31 dicembre 2012 *e, in seguito, ogni due anni*, la Commissione riferisce sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'*allegato V*, parte B e parte E, prestando particolare attenzione alle emissioni derivanti dai trasporti e dalla lavorazione, e può decidere di correggere i valori, se necessario. Una tale misura, destinata a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 25, paragrafo 4*.

6. Entro il 31 dicembre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra ed esamina le modalità per minimizzare tale impatto. La relazione è corredata, se opportuno, di una proposta, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, contenente in particolare una metodologia concreta per tener conto delle emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni, assicurando l'ottemperanza della presente direttiva, in particolare dell'*articolo 17, paragrafo 2*.

La proposta include le misure necessarie per garantire la sicurezza degli investimenti intrapresi prima dell'applicazione di questa metodologia. Per quanto riguarda gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, l'applicazione delle misure di cui al primo comma non deve implicare, fino alla fine del 2017, che i biocarburanti prodotti da questi impianti siano considerati come non conformi ai requisiti di sostenibilità di cui alla presente direttiva, laddove lo sarebbero invece stati a condizione che tali biocarburanti permettano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come minimo pari al 45%.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per decidere entro il 2012 in merito a eventuali proposte di questo tipo presentate dalla Commissione.

7. L'*allegato V* può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici, *tra l'altro aggiungendo valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C*. Una tale misura, destinata a modificare *o integrare* elementi non essenziali della presente direttiva, *anche completandola*, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'*articolo 25, paragrafo 4*.

Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell'allegato V, è prestata particolare considerazione:

- *alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,*

- *alle modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,*
- *alle modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e*
- *allo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.*

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile.

Ogni adattamento o aggiunta all'elenco dei valori standard di cui all'allegato V deve rispettare i seguenti criteri:

- a) quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato, o quando la variazione è ridotta, o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard sono i valori tipici dei processi di produzione normali;
- b) in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere prudenti rispetto ai processi di produzione normali.

8. Sono stabilite definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all'allegato V, parte C, punto 9. Una tale misura, volta a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 25, paragrafo 4.

Articolo 20

Misure di attuazione

Le misure di attuazione di cui all'Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma, all'Articolo 18, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 18, paragrafo 8, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 7, primo comma e all'articolo 19, paragrafo 8 della presente direttiva terranno conto dei fini dell'articolo 7 bis della Direttiva 98/70/CE.

Articolo 21

Disposizioni specifiche relative ai biocarburanti

1. Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato sulla disponibilità *e sui benefici per l'ambiente di tutte le varie fonti energetiche* rinnovabili per autotrazione. *Nel caso in cui* i biocarburanti miscelati con derivati degli oli minerali *siano presenti* in percentuali superiori al valore limite del 10% in volume, gli Stati membri impongono l'obbligo che le percentuali vengano indicate nei punti vendita.

■

2. Ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi nazionali in materia di energie rinnovabili imposti agli operatori *e dell'obiettivo di impiegare energia da fonti rinnovabili per tutte le forme di trasporto di cui all'articolo 3, paragrafo 3*, il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, da residui, da materie cellulosiche di origine non alimentare e di materie ligno-cellulosiche è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

Relazioni degli Stati membri

1. Entro il **31 dicembre 2011**, e successivamente ogni 2 anni, **ciascuno Stato membro presenta** alla Commissione una relazione sui progressi realizzati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. **La sesta relazione, da presentare entro il 31 dicembre 2021, è l'ultima relazione richiesta.**

La relazione specifica in particolare:

- a) le quote settoriali (**elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti**) e complessive di energia da fonti rinnovabili nel corso dei due precedenti anni civili e le misure adottate o previste a livello nazionale per promuovere la crescita delle energie rinnovabili tenendo conto della traiettoria indicativa di cui all'allegato 1, parte B, **conformemente all'articolo 5**;
- b) l'introduzione e il funzionamento dei regimi di sostegno e di altre misure miranti a promuovere l'energia da fonti rinnovabili e ogni sviluppo nelle misure applicate rispetto a quelle indicate nel piano di azione nazionale dello Stato membro, **nonché informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia che beneficia di un sostegno ai clienti finali di energia ai fini dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2003/54/CE**;
- c) il modo in cui, se del caso **lo Stato membro ha** strutturato i **suoi** regimi di sostegno per integrare le applicazioni di energie rinnovabili che presentano benefici supplementari rispetto ad altre applicazioni analoghe, ma che possono anche comportare costi maggiori, ivi compresi i biocarburanti prodotti da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche;
- d) il funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l'elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili e le misure adottate per assicurare l'affidabilità e la protezione del sistema contro la frode;
- e) i progressi realizzati nella valutazione e nel miglioramento delle procedure amministrative per eliminare gli ostacoli regolamentari e non regolamentari allo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili;
- f) le misure adottate per garantire la trasmissione e la distribuzione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e per migliorare il quadro o le norme che disciplinano l'assunzione e la ripartizione dei costi di cui all'**articolo 16**, paragrafo 3;
- g) gli sviluppi intervenuti nella disponibilità e nell'uso delle risorse della biomassa a fini energetici;
- h) le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legati al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili;
- i) lo sviluppo e la quota dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche;
- j) l'impatto stimato della produzione di biocarburanti **e altri bioliquidi** sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla qualità dell'acqua e sulla qualità del suolo **nel suo territorio**;

- k) la stima delle riduzioni nette delle emissioni di gas a effetto serra conseguite con l'uso di energia da fonti rinnovabili.
- l) **una stima della produzione eccedentaria di energie rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri, nonché una stima del potenziale per progetti comuni fino al 2020;**
- m) **una stima della domanda di energie rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale fino al 2020; e**
- n) **informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime.**

2. Per la stima delle riduzioni nette delle emissioni di gas a effetto serra conseguite con l'uso di biocarburanti, **lo Stato membro può** utilizzare, ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, i valori tipici di cui all'*allegato VI*, parte A e parte B.

3. Nella *sua* prima relazione **lo Stato membro precisa se intende:**

- a) creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze per gli impianti a energia rinnovabile e di assistere i richiedenti;
- b) prevedere l'approvazione automatica delle domande di licenza urbanistica ed edilizia per impianti ad energia rinnovabile quando l'organismo responsabile del rilascio dell'autorizzazione non risponde entro i termini previsti; e
- c) indicare nei piani urbanistici le zone geografiche adeguate per lo sfruttamento dell'energia da fonti rinnovabili e per la creazione di sistemi di riscaldamento e di raffreddamento urbano.

4. **In ciascuna relazione lo Stato membro ha la possibilità di correggere i dati forniti nelle relazioni precedenti.**

Articolo 23

Controllo e relazione della Commissione

1. La Commissione sorveglia l'origine dei biocarburanti e degli altri bioliquidi consumati nella Comunità e l'impatto della loro produzione, **compreso l'impatto risultante dallo spostamento**, sulla destinazione dei terreni nella Comunità e nei paesi terzi principali fornitori. La sorveglianza si basa sulle relazioni degli Stati membri, trasmesse conformemente all'*articolo 22*, paragrafo 1, su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l'evoluzione dei prezzi delle materie prime associata all'uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare. **La Commissione monitora tutte le installazioni cui si applica l'articolo 19, paragrafo 6.**

2. La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di produttori e di consumatori di biocarburanti **nonché con la società civile** in merito all'applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti e altri

bioliquidi. ***In quest'ambito essa presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocarburanti sul prezzo dei prodotti alimentari.***

3. Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'*articolo 22*, paragrafo 1, e della sorveglianza e delle analisi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione viene presentata nel 2012.

4. Nelle relazioni sulle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra conseguite con l'utilizzo dei biocarburanti, la Commissione utilizza i valori dichiarati dagli Stati membri e valuta se e come le stime cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

5. Nelle sue relazioni, la Commissione analizza ***in particolare***:

- a) i benefici e i costi ambientali dei vari biocarburanti, gli effetti delle politiche di importazione della Comunità su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni;
- b) l'impatto dell'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità ambientale nella Comunità e nei paesi terzi, ***tenuto conto dell'impatto economico e ambientale, anche sulla biodiversità***;
- c) ***il margine esistente per individuare, in maniera scientificamente obiettiva, le zone geografiche aventi un elevato valore in termini di biodiversità che non sono contemplate dall'articolo 17, paragrafo 3***;
- d) l'impatto dell'aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;
- e) ***la disponibilità di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare e materie ligno-cellulosiche.***
- f) ***le modifiche indirette della destinazione dei terreni in relazione a tutte le filiere di produzione***;

Essa propone, se del caso, misure correttive.

6. ***Sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, la Commissione esamina l'efficacia delle misure adottate dagli Stati membri per creare un organismo amministrativo unico incaricato di trattare le domande di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze e di assistere i richiedenti.***

7. ***Al fine di migliorare il finanziamento e il coordinamento per la realizzazione dell'obiettivo del 20%, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2010, un'analisi e un piano d'azione sull'energia da fonti rinnovabili, finalizzati in particolare a:***

- a) ***un migliore utilizzo dei fondi strutturali e dei programmi quadro***;
- b) ***un utilizzo più efficiente e più esteso dei fondi della Banca europea per gli investimenti e di altri istituti finanziari pubblici; e***
- c) ***un migliore accesso al capitale di rischio, segnatamente attraverso l'analisi della fattibilità di un meccanismo con ripartizione dei rischi per gli investimenti in energia da fonti***

rinnovabili nell'Unione europea, analogo all'iniziativa "Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile" destinata ai paesi terzi;

- d) un migliore coordinamento dei finanziamenti comunitari e nazionali, nonché di altre forme di sostegno;*
- e) un migliore coordinamento a sostegno delle iniziative in materia di energie rinnovabili il cui successo dipende dall'attività di operatori stabiliti in vari Stati membri;*

8. La Commissione presenta, al più tardi nel 2014, una relazione concernente in particolare ai seguenti elementi:

- a) una valutazione delle soglie minime di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si applicheranno a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, elaborata sulla scorta di un'analisi dell'impatto che tenga conto, in particolare, dell'evoluzione tecnologica, delle tecnologie disponibili e della disponibilità di biocarburanti di prima e seconda generazione che permettono una riduzione considerevole delle emissioni di gas a effetto serra;*
- b) riguardo all'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, una valutazione:*
 - i) del rapporto costo-efficacia delle misure da attuare per raggiungere tale obiettivo;*
 - ii) della possibilità di realizzare tale obiettivo, garantendo nel contempo la sostenibilità della produzione di biocarburanti nella Comunità e nei paesi terzi, e considerando l'impatto economico, ambientale e sociale, compresi gli effetti e l'impatto indiretti sulla biodiversità, nonché la disponibilità commerciale dei biocarburanti di seconda generazione;*
 - iii) dell'impatto dell'attuazione dell'obiettivo sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili;*
 - iv) della disponibilità commerciale degli autoveicoli a motore elettrico, ibrido e a idrogeno nonché della metodologia scelta per calcolare la quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti;*
 - v) della stima della situazione specifica del mercato, tenendo conto in particolare dei mercati in cui i combustibili per i trasporti rappresentano oltre la metà del consumo energetico complessivo e dei mercati che dipendono totalmente dai biocarburanti importati;*
- c) un'analisi dell'attuazione della presente direttiva, con particolare riguardo ai meccanismi di cooperazione, per garantire che gli Stati membri possano continuare ad avvalersi dei regimi di sostegno nazionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 e, nel contempo, conseguire tramite tali meccanismi gli obiettivi nazionali di cui all'allegato 1 sulla base del migliore rapporto costi-benefici, degli sviluppi tecnologici e delle conclusioni da trarre per raggiungere l'obiettivo di produrre il 20% dell'energia da fonti rinnovabili a livello europeo;*

Sulla base di tale relazione la Commissione presenta, se del caso, delle proposte al Parlamento europeo e al Consiglio riguardanti gli elementi illustrati e in particolare:

- *per quanto riguarda l'elemento di cui alla lettera a), una modifica della riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra ivi contemplata;*
- *per l'elemento di cui alla lettera c), adeguati aggiustamenti delle misure di cooperazione previste nella presente direttiva per migliorare la loro efficacia nel raggiungere l'obiettivo del 20%. Tale proposta non condiziona l'obiettivo del 20% né il controllo degli Stati membri sugli schemi nazionali di sostegno e di cooperazione.*

9. Nel 2018 la Commissione presenta una tabella di marcia per le energie rinnovabili relativa al periodo successivo al 2020.

La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per il periodo successivo al 2020. A tal fine, la relazione tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva e dell'evoluzione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili.

10. Nel 2021 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva. La relazione esamina in particolare in quale misura i seguenti elementi hanno consentito agli Stati membri di conseguire gli obiettivi nazionali di cui all'allegato 1 sulla base del miglior rapporto costi-benefici:

- a) *la procedura di elaborazione di documenti previsionali e di piani d'azione nazionali;*
- b) *l'efficacia dei meccanismi di cooperazione;*
- c) *l'evoluzione tecnologica nel settore delle energie rinnovabili, anche per quanto riguarda l'impiego di biocarburanti per l'aviazione commerciale;*
- d) *l'efficacia dei regimi di sostegno nazionali;*
- e) *le conclusioni delle relazioni elaborate dalla Commissione nel 2014 e nel 2018.*

Articolo 24

Piattaforma per la trasparenza

1. La Commissione crea una piattaforma pubblica online per la trasparenza, destinata ad aumentare la trasparenza e a facilitare e promuovere la cooperazione tra Stati membri, in particolare in materia di trasferimenti statistici di cui all'articolo 6 e progetti comuni di cui agli articoli 7 e 9. La piattaforma può essere utilizzata anche per rendere pubbliche pertinenti informazioni che la Commissione o uno Stato membro ritengono essenziali ai fini della presente direttiva e del raggiungimento dei suoi obiettivi.

2. La Commissione pubblica sulla piattaforma per la trasparenza le seguenti informazioni, se del caso in formato aggregato, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili:

- a) *i piani d'azione nazionali degli Stati membri;*
- b) *i documenti previsionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, corredati, non appena possibile, della sintesi della Commissione riguardo alla produzione eccedentaria e alla domanda stimata di importazioni;*
- c) *le offerte di cooperazione degli Stati membri in materia di trasferimenti statistici o progetti comuni, su richiesta dello Stato membro interessato;*

- d) *le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sui trasferimenti statistici tra Stati membri;*
- e) *le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, su progetti comuni;*
- f) *le relazioni nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 22;*
- g) *le relazioni della Commissione di cui all'articolo 23, paragrafo 3.*

Tuttavia, su richiesta dello Stato membro che ha fornito le informazioni, la Commissione non rende pubblici i documenti previsionali degli Stati membri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, né le informazioni contenute nelle relazioni nazionali degli Stati membri di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere l) e m).

Articolo 25

Comitato

1. *Tranne che nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal "Comitato sulle fonti di energia rinnovabile"..*
2. *Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti e altri bioliquidi, la Commissione è assistita dal "Comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e altri bioliquidi".*
3. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8.
4. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5, lettera a), punti da 1) a 4) e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, in combinato disposto con l'articolo 8.

Articolo 26

Modifiche e abrogazioni

1. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2) e gli articoli da 4 a 8 della direttiva 2001/77/CE sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2010.
2. L'articolo 2, l'articolo 3, paragrafi 2), 3) e 5) e gli articoli 5 e 6 della direttiva 2003/30/CE sono abrogati a decorrere dal 1° aprile 2010.
3. Le direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Articolo 27

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro **[18 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale]**, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, per i quali la data di recepimento è fissata a **[venti giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale]**.

Quando gli Stati membri adottano *delle misure*, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 28

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 29

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

Allegato I

Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020*

A. Obiettivi nazionali generali

	Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, 2005 (S ₂₀₀₅)	Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia, 2020 (S ₂₀₂₀)
Belgio	2,2%	13%
Bulgaria	9,4%	16%
Repubblica ceca	6,1%	13%
Danimarca	17,0%	30%
Germania	5,8%	18%
Estonia	18,0%	25%
Irlanda	3,1%	16%
Grecia	6,9%	18%
Spagna	8,7%	20%
Francia	10,3%	23%
Italia	5,2%	17%
Cipro	2,9%	13%
Lettonia	32,6%	40%
Lituania	15,0%	23%
Lussemburgo	0,9%	11%
Ungheria	4,3%	13%
Malta	0,0%	10%
Paesi Bassi	2,4%	14%
Austria	23,3%	34%
Polonia	7,2%	15%
Portogallo	20,5%	31%
Romania	17,8%	24%
Slovenia	16,0%	25%
Repubblica slovacca	6,7%	14%
Finlandia	28,5%	38%
Svezia	39,8%	49%
Regno Unito	1,3%	15%

* *Per poter raggiungere gli obiettivi nazionali stabiliti nel presente allegato, si sottolinea che la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente riconosce la necessità di mantenere meccanismi di sostegno nazionali per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili.*

B. Traiettoria indicativa

La traiettoria indicativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2) è *costituita dalle* seguenti quote di energia da fonti rinnovabili:

$S_{2005} + 0,20 (S_{2020} - S_{2005})$, come media del biennio 2011-2012;

$S_{2005} + 0,30 (S_{2020} - S_{2005})$, come media del biennio 2013-2014;

$S_{2005} + 0,45 (S_{2020} - S_{2005})$, come media del biennio 2015-2016; e

$S_{2005} + 0,65 (S_{2020} - S_{2005})$, come media del biennio 2017-2018;

dove

S_{2005} = la quota dello Stato membro nel 2005 indicata nella tabella di cui alla parte A;

e

S_{2020} = la quota dello Stato membro nel 2020 indicata nella tabella di cui alla parte A.

Allegato II

Formula di normalizzazione per il computo dell'elettricità da energia idraulica *e da energia eolica*

Ai fini del computo dell'elettricità da energia idraulica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

$$Q_{N(norm)} = C_N * \left[\sum_{i=N-14}^N \frac{Q_i}{C_i} \right] / 15$$

dove

N = anno di riferimento;

$Q_{N(norm)}$ = elettricità normalizzata generata da tutte le centrali idroelettriche dello Stato membro nell'anno N , a fini di computo;

Q_i = quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno i da tutte le centrali *idroelettriche* dello Stato membro, *escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte*;

C_i = capacità totale installata, *al netto dell'accumulazione per pompaggi*, misurata in MW, di tutte le centrali *idroelettriche* dello Stato membro *alla fine dell'anno* i .

Ai fini del computo dell'elettricità da energia eolica in un dato Stato membro si applica la seguente formula:

$$Q_{N(norm)} = \frac{C_N + C_{N-1}}{2} * \frac{\sum_{i=N-n}^N Q_i}{\sum_{j=N-n}^N \left(\frac{C_j + C_{j-1}}{2} \right)}$$

dove

N = *anno di riferimento*;

$Q_{N(norm)}$ = *elettricità normalizzata generata da tutte le centrali eoliche dello Stato membro nell'anno* N , a fini di computo;

Q_i = *quantità di elettricità, misurata in GWh, effettivamente generata nell'anno* i da tutte le centrali eoliche dello Stato membro;

C_i = *capacità totale installata, misurata in MW, di tutte le centrali eoliche dello Stato membro alla fine dell'anno* i ;

n = *il più basso dei seguenti valori: 4 o il numero di anni precedenti l'anno* N per i quali sono disponibili dati sulla capacità e la produzione dello Stato membro in questione.

Allegato III

Contenuto energetico dei carburanti per autotrazione

Carburante	Contenuto energetico per peso (potere calorifico inferiore, MJ/kg)	Contenuto energetico per volume (potere calorifico inferiore, MJ/l)
Bioetanolo (etanolo prodotto a partire dalla biomassa)	27	21
Bio-ETBE (etere etilterbutilico prodotto a partire dal bioetanolo)	36 (di cui il 37% prodotto da fonti rinnovabili)	27 (di cui il 37% prodotto da fonti rinnovabili)
Biometanolo (metanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)	20	16
Bio-MTBE (etere metilterbutilico prodotto a partire dal biometanolo)	35 (di cui il 22% prodotto da fonti rinnovabili)	26 (di cui il 22% prodotto da fonti rinnovabili)
Bio-DME (dimetiletere prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)	28	19
Bio-TAEE (etere terziario-amil-etilico prodotto a partire dal bioetanolo)	38 (di cui il 29% prodotto da fonti rinnovabili)	29 (di cui il 29% prodotto da fonti rinnovabili)
Biobutanolo (butanolo prodotto a partire dalla biomassa destinato a essere usato come biocarburante)	33	27
Biodiesel (estere metilico prodotto a partire da oli vegetali o animali, di tipo diesel, destinato ad essere usato come biocarburante)	37	33
Diesel Fischer-Tropsch (idrocarburo sintetico o miscela di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa)	44	34
Olio vegetale idrotrattato (olio vegetale sottoposto a trattamento termochimico con idrogeno)	44	34
Olio vegetale puro (olio prodotto a partire da piante oleaginose mediante spremitura, estrazione o procedimenti analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, nei casi in cui il suo uso sia compatibile con il tipo di motori usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissione)	37	34
Biogas (gas combustibile prodotto a partire dalla biomassa e/o dalla frazione biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione per ottenere una qualità analoga a quella del metano, destinato a essere usato come biocarburante o gas di legna)	50	-
Benzina	43	32

Diesel	43	36
--------	----	----

Allegato IV

Certificazione degli installatori

I criteri menzionati all'*articolo 14*, paragrafo 3, sono i seguenti:

1. La procedura di certificazione **o di qualificazione** deve essere trasparente e chiaramente definita dallo Stato membro o dall'organismo amministrativo da esso designato.
2. Gli installatori di sistemi a biomassa, di pompe di calore, di solare fotovoltaico e di solare termico ricevono la certificazione nel quadro di un programma di formazione o da parte di un fornitore di formazione riconosciuti.
3. Il riconoscimento del programma di formazione o del fornitore di formazione è rilasciato dallo Stato membro o dall'organismo amministrativo da esso designato. L'organismo di riconoscimento assicura la continuità e la copertura regionale o nazionale del programma di formazione offerto dal fornitore. Il fornitore di formazione dispone di apparecchiature tecniche adeguate, ed in particolare di materiale di laboratorio o di attrezzature analoghe, per impartire la formazione pratica. Oltre alla formazione di base, il fornitore di formazione deve anche proporre corsi di aggiornamento più brevi su temi specifici, ivi comprese le nuove tecnologie, per assicurare una formazione continua sulle installazioni. Il fornitore di formazione può essere il produttore dell'apparecchiatura o del sistema, un istituto o un'associazione.

4. La formazione per il rilascio della certificazione **o della qualificazione** degli installatori comprende sia una parte teorica che una parte pratica. Al termine della formazione, gli installatori devono possedere le capacità richieste per installare apparecchiature e sistemi rispondenti alle esigenze dei clienti in termini di prestazioni e di affidabilità, essere in grado di offrire un servizio di qualità e di rispettare tutti i codici e le norme applicabili, ivi comprese le norme in materia di marchi energetici e di marchi di qualità ecologica.

5. **La formazione si conclude con un esame in esito al quale viene rilasciato un attestato. L'esame comprende una prova pratica mirante a verificare la corretta installazione di caldaie o stufe a biomassa, di pompe di calore, o di sistemi solari fotovoltaici o termici.**

6. **I sistemi di certificazione o i sistemi equivalenti di qualificazione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, tengono debitamente conto degli orientamenti seguenti:**

- a) **Programmi di formazione riconosciuti dovrebbero essere proposti agli installatori in possesso di esperienza professionale che hanno seguito o stanno seguendo i tipi di formazione seguenti:**
 - i) **per gli installatori di caldaie e di stufe a biomassa: una formazione preliminare di idraulico, installatore di canalizzazioni, tecnico del riscaldamento o tecnico di impianti sanitari e di riscaldamento o raffreddamento;**
 - ii) **per gli installatori di pompe di calore: una formazione preliminare di idraulico o di tecnico frigorista e competenze di base di elettricità e impianti idraulici (taglio di tubi, saldatura e incollaggio di giunti di tubi, isolamento, sigillamento di raccordi, prove di tenuta e installazione di sistemi di riscaldamento o di raffreddamento);**

iii) *per gli installatori di sistemi solari fotovoltaici o termici: una formazione preliminare di idraulico o di elettricista e competenze di impianti idraulici, di elettricità e di copertura tetti, ivi compresi saldatura e incollaggio di giunti di tubi, sigillamento di raccordi, prove di tenuta, capacità di collegare cavi, buona conoscenza dei materiali di base per la copertura dei tetti, nonché dei metodi di isolamento e di impermeabilizzazione; o*

iv) *un programma di formazione professionale che consenta agli installatori di acquisire competenze adeguate corrispondenti a 3 anni di formazione nei settori di competenze di cui alle lettere a), b) o c), comprendente sia la formazione in classe che la pratica sul luogo di lavoro.*

b) L'aspetto teorico della formazione degli installatori di caldaie e di stufe a biomassa **dovrebbe fornire un quadro della** situazione del mercato della biomassa **e comprendere** gli aspetti ecologici, i combustibili derivati dalla biomassa, gli aspetti logistici, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni **connesse**, le tecniche di combustione, i sistemi di accensione, le soluzioni idrauliche ottimali, il confronto costi/redditività, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione delle caldaie e delle stufe a biomassa. La formazione **dovrebbe** anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e ai combustibili derivati dalla biomassa (ad es. i pellet), e della legislazione nazionale ed europea relativa alla biomassa.

c) L'aspetto teorico della formazione degli installatori di pompe di calore **dovrebbe fornire un quadro della** situazione del mercato delle pompe di calore **e coprire** le risorse geotermiche e le temperature del suolo di varie regioni, l'identificazione del suolo e delle rocce per determinarne la conducibilità termica, le regolamentazioni sull'uso delle risorse geotermiche, la fattibilità dell'uso di pompe di calore negli edifici, la determinazione del sistema più adeguato e la conoscenza dei relativi requisiti tecnici, la sicurezza, il filtraggio dell'aria, il collegamento con la fonte di calore e lo schema dei sistemi. La formazione **dovrebbe** anche permettere di acquisire una buona conoscenza di eventuali norme europee relative alle pompe di calore e della legislazione nazionale ed europea pertinente. Gli installatori **dovrebbero** dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

i) comprensione di base dei principi fisici e di funzionamento delle pompe di calore, ivi comprese le caratteristiche del circuito della pompa: relazione tra le basse temperature del pozzo caldo, le alte temperature della fonte di calore e l'efficienza del sistema, determinazione del coefficiente di prestazione (COP) e del fattore di prestazione stagionale (SPF);

ii) comprensione dei componenti e del loro funzionamento nel circuito della pompa di calore, ivi compreso il compressore, la valvola di espansione, l'evaporatore, il condensatore, fissaggi e guarnizioni, il lubrificante, il fluido frigorifero, e conoscenza delle possibilità di surriscaldamento e di subraffreddamento e di raffreddamento; *e*

iii) capacità di scegliere e di misurare componenti in situazioni di installazione tipiche, ivi compresa la determinazione dei valori tipici del carico calorifico di vari edifici e, per la produzione di acqua calda in funzione del consumo di energia, la determinazione della capacità della pompa di calore in funzione del carico calorifico per la produzione di acqua calda, della massa inerziale dell'edificio e la fornitura di energia elettrica interrompibile; determinazione di componenti, quale il serbatoio

tampone e il suo volume, nonché integrazione di un secondo sistema di riscaldamento.

d) La parte teorica della formazione degli installatori di sistemi solari fotovoltaici e di sistemi solari termici **dovrebbe fornire un quadro della** situazione del mercato dei prodotti solari **nonché confronti costi/reddittività e coprire** gli aspetti ecologici, le componenti, le caratteristiche e il dimensionamento dei sistemi solari, la scelta di sistemi accurati e il dimensionamento dei componenti, la determinazione della domanda di calore, gli aspetti logistici, la normativa in materia edilizia, la prevenzione degli incendi, le sovvenzioni **connesse**, nonché la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti solari fotovoltaici e termici. La formazione **dovrebbe** anche permettere di acquisire una buona conoscenza delle eventuali norme europee relative alle tecnologie e alle certificazioni, ad esempio "Solar Keymark", nonché della legislazione nazionale ed europea pertinente. Gli installatori **dovrebbero** dimostrare di possedere le seguenti competenze fondamentali:

- i)** capacità di lavorare in condizioni di sicurezza utilizzando gli strumenti e le attrezzature richieste e applicando i codici e le norme di sicurezza, e di individuare i rischi connessi all'impianto idraulico, all'elettricità e altri rischi associati agli impianti solari;
- ii)** capacità di individuare i sistemi e i componenti specifici dei sistemi attivi e passivi, ivi compresa la progettazione meccanica, e di determinare la posizione dei componenti e determinare lo schema e la configurazione dei sistemi;
- iii)** capacità di determinare la zona, l'orientamento e l'inclinazione richiesti per l'installazione dei sistemi solari fotovoltaici e dei sistemi solari di produzione di acqua calda, tenendo conto dell'ombra, dell'apporto solare, dell'integrità strutturale, dell'adeguatezza dell'impianto in funzione dell'edificio o del clima, e di individuare i diversi metodi di installazione adeguati al tipo di tetto e i componenti BOS (*balance of system*) necessari per l'installazione;
- iv)** per i sistemi solari fotovoltaici in particolare, la capacità di adattare la concezione elettrica, tra cui la determinazione delle correnti di impiego, la scelta dei tipi di conduttori appropriati e dei flussi adeguati per ogni circuito elettrico, la determinazione della dimensione, del flusso e della posizione adeguati per tutti le apparecchiature e i sottosistemi associati, e scegliere un punto di interconnessione adeguato.

I

e) La certificazione degli installatori **dovrebbe** avere una durata limitata nel tempo, e il rinnovo deve essere subordinato alla frequenza di un corso di aggiornamento, in forma di seminario o altro.

L

Allegato V

Regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, di altri bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento

A. Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante	Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra	Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra
etanolo da barbabietola da zucchero	61%	52%
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32%	16%
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32%	16%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	45%	34%
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	53%	47%
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	69%	69%
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	56%	49%
etanolo da canna da zucchero	71%	71%
la frazione dell'ETBE (etere etilterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE (etere terziario-amil-etilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	45%	38%
biodiesel da semi di girasole	58%	51%
biodiesel da soia	40%	31%
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	36%	19%
biodiesel da olio di palma (processo <i>con cattura</i> di metano all'oleificio)	62%	56%
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	88%	83%
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	51%	47%
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	65%	62%
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo	40%	26%

non specificato)		
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo <i>con cattura</i> di metano all'oleificio)	68%	65%
olio vegetale puro da semi di colza	58%	57%
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	80%	73%
biogas da letame umido come metano compresso	84%	81%
biogas da letame asciutto come metano compresso	86%	82%

* *Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.¹*

B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato al gennaio 2008 o presenti in quantità trascurabili, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante	Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra	Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra
etanolo da paglia di cereali	87%	85%
etanolo da residui legnosi	80%	74%
etanolo da legno coltivato	76%	70%
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	95%	95%
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	93%	93%
DME (dimetiletere) da residui legnosi	95%	95%
DME (dimetiletere) da legno coltivato	92%	92%
metanolo da residui legnosi	94%	94%
metanolo da legno coltivato	91%	91%
la frazione dell'MTBE (etere metiliterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

¹ *GUL 273 del 10.10.2002, pag. 1.*

C. Metodologia

1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di carburanti per autotrazione, biocarburanti e altri bioliquidi vengono calcolate secondo la seguente formula:

$$E = e_{ec} + e_l + e_p + e_{td} + e_u - e_{sca} - e_{ccs} - e_{ccr} - e_{ee},$$

dove

E = il totale delle emissioni derivanti dall'uso del carburante;

e_{ec} = le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

e_l = le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

e_p = le emissioni derivanti dalla lavorazione;

e_{td} = le emissioni derivanti dal trasporto e alla distribuzione;

e_u = le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso;

e_{sca} = **le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;**

e_{ccs} = le riduzioni di emissioni grazie alla cattura **allo stoccaggio geologico** del carbonio;

e_{ccr} = le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio; e

e_{ee} = le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei carburanti, E , sono espresse in grammi equivalenti di CO₂ per di MJ di carburante, gCO_{2eq}/MJ.

3. In deroga al paragrafo 2, per i carburanti per autotrazione, i valori espressi in gCO_{2eq}/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando viene fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito.

4. Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie ai biocarburanti e ad altri bioliquidi sono calcolate secondo la seguente formula:

$$RIDUZIONE = (E_F - E_B) / E_F,$$

dove

E_B = totale delle emissioni derivanti dal biocarburante o altro bioliquido; e

E_F = totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento.

5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 sono: CO₂, N₂O e CH₄. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO₂, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

CO₂: 1

N₂O: 296

CH₄: 23

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, e_{ec} , comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO₂ nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche più ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all'uso dei valori reali.

7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamenti della destinazione dei terreni, e_l , sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su 20 anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

$$e_l = (CS_R - CS_A) \times MW_{CO_2}/MW_C \times 1/20 \times 1/P - e_B,$$

dove

e_l = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (esprese in massa equivalente di CO₂ per unità di energia prodotta dal biocarburante);

CS_R = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o 20 anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CS_A = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). ***Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;***

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante o altro bioliquido per unità di superficie all'anno).

e_B = ***premio di 29 gCO₂eq/MJ di biocarburante o altro bioliquido la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.***

8. Il premio di 29 gCO₂eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrano che il terreno in questione:

- a) *non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e*
- b) *rientra in una delle seguenti categorie:*
 - i) *terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;*
 - ii) *terreno fortemente contaminato.*

Il premio di 29 gCO₂eq/MJ si applica per un periodo massimo di X anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate una crescita regolare dello stock di carbonio e una rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta.

9. *Le categorie di cui al punto 8, lettera b) sono definite come segue:*

- a) *per "terreni pesantemente degradati" s'intendono terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;*
- b) *per "terreni fortemente contaminati" s'intendono terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi.*

Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, quarto comma.

10. *La Commissione adotta entro il 31 dicembre 2009 una guida per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo attingendo agli orientamenti IPCC del 2006 per gli inventari nazionali di gas a effetto serra - volume 4. Tale guida, una volta adottata dalla Commissione, funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva.*

11. *Le emissioni derivanti dalla lavorazione, e_p , includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, e dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.*

Nel calcolo del consumo di elettricità prodotta all'esterno dell'unità di produzione del carburante, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'elettricità viene ipotizzata uguale all'intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricità in una regione data. In deroga a questa regola ■ per l'elettricità prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio ■ .

12. *Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, e_{td} , comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. **Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione da prendersi in considerazione ai sensi del punto 6 non sono coperte dal presente punto.***

13. *Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso, e_u , sono considerate pari a zero per i biocarburanti e gli altri bioliquidi.*

14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e **allo stoccaggio geologico** del carbonio, e_{ccs} , **che non sono già state computate in e_p** , sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro del CO₂ direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.

15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, e_{ccr} , sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura del CO₂ il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usato in sostituzione del CO₂ derivato da carburanti fossili utilizzato in prodotti e servizi commerciali.

16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, e_{ee} , sono prese in considerazione per la parte di elettricità eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo dell'elettricità eccedentaria, si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate all'elettricità eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricità fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di cogenerazione.

17. Quando nel processo di produzione di combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti ("prodotti secondari"), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile, il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall'elettricità).

18. Ai fini del calcolo di cui al *punto 17*, le emissioni da dividere sono: $e_{ec} + e_i$, + le frazioni di e_p , e_{id} e e_{ee} che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa del processo di produzione nella quale il prodotto secondario viene prodotto. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Nel caso dei biocarburanti e di altri bioliquidi, ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricità non considerata ai fini del *punto 16*, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui **della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata)**, sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al *punto 17* è la raffineria.

19. Per quanto riguarda i biocarburanti, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento, E_F , è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della **parte fossile della** benzina e del gasolio consumati nella Comunità, e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della [direttiva 98/70/CE]. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO_{2eq}/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di elettricità, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento E_F è 91 gCO_{2eq}/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella produzione di calore, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento E_F è 77 gCO_{2eq}/MJ.

Per i bioliquidi utilizzati nella cogenerazione, ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento E_F è 85 gCO_{2eq}/MJ.

D. Valori disaggregati per i biocarburanti e i bioliquidi

Coltivazione: '*e_{ec}*' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	12	12
etanolo da cereali	23	23
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	20	20
etanolo da canna da zucchero	14	14
la frazione dell'ETBE (etere etil-terbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE (etere terziario-amil-etilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	29	29
biodiesel da semi di girasole	18	18
<i>biodiesel da soia</i>	19	19
biodiesel da olio di palma	14	14
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	0	0
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	30	30
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	18	18
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	15	15
olio vegetale puro da semi di colza	30	30
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	0	0
biogas da letame umido come metano compresso	0	0

Lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): '*e_p - e_{ee}*' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	19	26
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	32	45

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	32	45
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	21	30
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	14	19
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	1	1
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	15	21
etanolo da canna da zucchero	1	1
la frazione dell'ETBE (etere etil-terbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE (etere terziario-amil-etilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	16	22
biodiesel da semi di girasole	16	22
biodiesel da soia	18	26
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	35	49
biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	13	18
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	9	13
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	10	13
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	10	13
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	30	42
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)	7	9
olio vegetale puro da semi di colza	4	5
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	14	20
biogas da letame umido come metano compresso	8	11
biogas da letame secco come metano compresso	8	11

Trasporto e distribuzione: ' *ed* ' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)
---	--	---

etanolo da barbabietola da zucchero	2	2
etanolo da cereali	2	2
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità	2	2
etanolo da canna da zucchero	9	9
la frazione dell'ETBE (etere etilterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAEE (etere terziario-amil-etilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	1	1
biodiesel da semi di girasole	1	1
<i>biodiesel da soia</i>	13	13
biodiesel da olio di palma	5	5
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	1	1
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	1	1
olio vegetale idrotrattato da olio di palma	5	5
olio vegetale puro da semi di colza	1	1
biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	3	3
biogas da letame umido come metano compresso	5	5
biogas da letame secco come metano compresso	4	4

Totale

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO ₂ eq/MJ)
etanolo da barbabietola da zucchero	33	40
etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)	57	70
etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	57	70
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)	46	55
etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	39	44
etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	26	26
etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)	37	43
etanolo da canna da zucchero	24	24
la frazione dell'ETBE (etere etil-terbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
la frazione del TAAE (etere terziario-amil-etilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo	
biodiesel da semi di colza	46	52
biodiesel da semi di girasole	35	41
biodiesel da soia	50	58
biodiesel da olio di palma (processo non specificato)	54	68
biodiesel da olio di palma (processo <i>con cattura</i> di metano all'oleificio)	32	37
biodiesel da rifiuti vegetali o animali	10	14
olio vegetale idrotrattato da semi di colza	41	44
olio vegetale idrotrattato da semi di girasole	29	32
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)	50	62
olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo <i>con cattura</i> di metano all'oleificio)	27	29
olio vegetale puro da semi di colza	35	36

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso	17	23
biogas da letame umido come metano compresso	13	16
biogas da letame asciutto come metano compresso	12	15

E. Stima dei valori **standard** disaggregati per i futuri biocarburanti e bioliquidi non presenti sul mercato al gennaio 2008 e presenti in quantità trascurabili

Valori standard disaggregati per la coltivazione: ' e_{ec} ' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	3	3
etanolo da residui legnosi	1	1
etanolo da legno coltivato	6	6
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	1	1
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	4	4
DME (dimetiletere) da residui legnosi	1	1
DME (dimetiletere) da legno coltivato	5	5
metanolo da residui legnosi	1	1
metanolo da legno coltivato	5	5
la frazione dell'MTBE (etere metiliterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): ' $e_p - e_{ee}$ ' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	5	7
etanolo da legno	12	17

diesel Fischer-Tropsch da legno	0	0
DME (dimetiletere) da legno	0	0
metanolo da legno	0	0
la frazione dell'MTBE (etere metiliterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Valori standard disaggregati per trasporto e distribuzione: ' e_{id} ' come definito nella parte C del presente allegato

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	2	2
etanolo da residui legnosi	4	4
etanolo da legno coltivato	2	2
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	3	3
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	2	2
DME (dimetiletere) da residui legnosi	4	4
DME (dimetiletere) da legno coltivato	2	2
metanolo da residui legnosi	4	4
metanolo da legno coltivato	2	2
la frazione dell'MTBE (etere metiliterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

Filiera di produzione dei biocarburanti e di altri bioliquidi	Emissioni tipiche di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)	Emissioni standard di gas serra (gCO _{2eq} /MJ)
etanolo da paglia di cereali	11	13
etanolo da residui legnosi	17	22

etanolo da legno coltivato	20	25
diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi	4	4
diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato	6	6
DME (dimetiletere) da residui legnosi	5	5
DME (dimetiletere) da legno coltivato	7	7
metanolo da residui legnosi	5	5
metanolo da legno coltivato	7	7
la frazione dell'MTBE (etere metilterbutilico) prodotta da fonti rinnovabili	analoga a quella della filiera di produzione del metanolo	

Allegato VI

Requisiti minimi del modello standard armonizzato per i piani d'azione nazionali per energie rinnovabili (PAR)

1) Previsto consumo finale di energia

Consumo finale lordo di energia per elettricità, trasporti e riscaldamento e raffreddamento nel 2020 tenendo conto degli effetti delle misure adottate in materia di efficienza energetica.

2) Obiettivi settoriali nazionali per il 2020 e quote stimate di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti

- a) obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità nel 2020;*
- b) traiettoria stimata per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità;*
- c) obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento nel 2020;*
- d) traiettoria stimata per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento;*
- e) traiettoria stimata per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti;*
- f) traiettoria nazionale indicativa di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e parte B dell'allegato I.*

3) Misure per realizzare gli obiettivi

- a) rassegna di tutte le politiche e misure concernenti la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili*
- b) misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 13, 14 e 16, inclusa la necessità di ampliare e/o rafforzare l'infrastruttura esistente per agevolare l'integrazione delle quantità di fonti rinnovabili necessarie alla realizzazione dell'obiettivo nazionale per il 2020, misure intese ad accelerare le procedure di autorizzazione, misure intese a ridurre gli ostacoli non tecnologici e misure relative agli articoli da 17 a 21;*
- c) regimi di sostegno per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'elettricità applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;**(d) regimi di sostegno per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;*
- d) regimi di sostegno per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;*

- e) *regimi di sostegno per la promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti applicati dallo Stato membro o da un gruppo di Stati membri;*
- f) *misure specifiche per la promozione dell'uso di energia proveniente dalla biomassa, in particolare per la nuova mobilitazione delle biomasse prendendo in considerazione quanto segue:*
 - i) *disponibilità di biomassa: potenziale nazionale e importazioni;*
 - ii) *misure per accrescere la disponibilità di biomassa, tenendo conto degli altri utilizzatori della biomassa (settori basati sull'agricoltura e le foreste);*
- g) *uso previsto dei trasferimenti statistici tra Stati membri e partecipazione prevista a progetti comuni con altri Stati membri e paesi terzi;*
 - i) *stima della produzione eccedentaria di energie rinnovabili rispetto alla traiettoria indicativa che potrebbe essere oggetto di un trasferimento verso altri Stati membri;*
 - ii) *stima del potenziale per progetti comuni;*
 - iii) *stima della domanda di energie rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale.*

4) *Valutazioni*

- a) *il contributo totale previsto di ciascuna tecnologia di energia rinnovabile al conseguimento degli obiettivi vincolanti per il 2020 e della traiettoria indicativa intermedia per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;*
- b) *il contributo totale previsto delle misure di efficienza energetica e di risparmio energetico al conseguimento degli obiettivi vincolanti per il 2020 e della traiettoria indicativa intermedia per le quote di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'elettricità, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti.*

Allegato VII

Computo dell'energia prodotta dalle pompe di calore

La quantità di energia ambiente catturata dalle pompe di calore da considerarsi energia rinnovabile ai fini della presente direttiva, E_{RES} , è calcolata in base alla formula seguente:

$$E_{RES} = Q_{usable} * (1 - 1/SPF)$$

dove

*- Q_{usable} = il calore totale stimato prodotto da pompe di calore che rispondono ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, applicato nel seguente modo: solo le pompe di calore per le quali $SPF > 1,15 * 1/\eta$ sarà preso in considerazione.*

- SPF = il fattore di rendimento stagionale medio stimato per tali pompe di calore.

- η è il rapporto tra la produzione totale lorda di elettricità e il consumo di energia primaria per la produzione di energia e sarà calcolato come media a livello UE sulla base dei dati EUROSTAT.

Non più tardi del 1° gennaio 2013, la Commissione stabilisce linee guida sul valore che gli Stati membri possano conferire ai valori Q_{usable} e SPF per le varie tecnologie per le pompe di calore e applicazioni, prendendo in considerazione le differenze nelle condizioni climatiche, particolarmente per quanto concerne i climi molto freddi.

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Statement by the Commission relating to Article 2(e):

The Commission is of the view that for the purposes of this directive, the term “industrial and municipal waste” may include waste denominated as "commercial waste".

Statement by the Commission relating to Article 23(8)(2), second indent:

The Commission is of the view that the reference to the target of 20% in Article 23(8)(2), second indent will not be construed in a way different to Article 3(1) of the Directive.

Statement by the Commission relating to Article 23(8)(c), (9) and (10):

The Commission acknowledges that some Member States already in 2005 have achieved a high share of renewable energy at national level. When establishing the reports referred to in Article 23(8)(c), (9) and (10), the Commission will, as part of its assessment of the best cost-benefit basis, take due account of marginal costs of increasing the share of renewable energies and will include, as appropriate, adequate solutions also for such Member States in any proposal put forward in accordance with the above mentioned Article of the Directive.

Statement by the Commission relating to Annex VII:

The Commission will seek to advance the development of the guidelines referred to in Annex VII of the Directive by 2011 and will cooperate with Member States to develop the data and the methodologies needed to estimate and monitor the contribution of heat pumps to the fulfilment of the objectives of the Directive.

The guidelines will provide for corrections to Seasonal Performance Factor (SPF) values used to assess the inclusion of heat pumps not driven by electricity to take account of the fact that the primary energy needs of such heat pumps are not affected by the efficiency of the power system. In preparing these guidelines the Commission will also evaluate the feasibility of providing for a methodology under which the SPF value used to assess the inclusion of any given heat pump is based on average EU climate conditions.